SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 giugno 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Agenzia del territorio

Università Roma Tre

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute:

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 giugno 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 giugno 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 71.880 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 giugno 2004, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 giugno 2005 fino al limite massimo in valore nominale di 5.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a

partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comnma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 giugno 2004. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2005.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A05979

DECRETO 4 giugno 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 giugno 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 71.880 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 giugno 2004, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a novantadue giorni con scadenza 15 settembre 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto lgislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la Consob, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 giugno 2004. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 dcl presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A05980

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 marzo 2004.

Proroga del trattamento di mobilità in favore dei lavoratori ex dipendenti della società «Ligabue S.p.a.», in Fiumicino, e dei lavoratori ex dipendenti della «Fondazione di Culto e Religione Istituto Papa Giovanni XXIII», in Serra d'Aiello. (Decreto n. 33795).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32837 del 19 settembre 2003, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2003, registro n. 5, foglio n. 22;

Considerato che, con gli appositi accordi indicati nel dispositivo del presente provvedimento, intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono state individuate le fattispecie aziendali, per le quali sussistono le condizioni previste dai sopra citati art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328 e art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in quanto, mediante la concessione — in deroga alla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali — del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilità, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali, relative alle suddette fattispecie mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere i sopra indicati trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità entro e non oltre il 31 dicembre 2004, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie aziendali di cui al capoverso precedente;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328 e dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 — ed in deroga alla normativa vigente in materia — è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2004 in favore di un numero massimo di 51 ex dipendenti dalla società «Ligabue» di Fiumicino (Roma), i cui nominativi sono indicati negli elenchi allegati al sopra citato accordo, che costituiscono, unitamente all'accordo stesso, parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328 e dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 — ed in deroga alla normativa vigente in materia — è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, sulla base dell'accordo, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 16 dicembre 2003 e dell'istanza presentata in data 30 dicembre 2003, facenti parte integrante del presente provvedimento, in favore di 420 dipendenti dalla «Fondazione di Culto e Religione Istituto Papa Giovanni XXIII», unità di Serra d'Aiello (Cosenza), sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto.

Art. 3.

La società di cui all'art. 1 e la fondazione di cui all'art. 2 sono tenute a versare, dalla data di decorrenza dei trattamenti concessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 4.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 2.

Art. 5.

La concessione dei trattamenti, disposta con i precedenti articoli 1 e 2, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2003 e dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari ad euro 7.340.148,00 è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 6.

La misura dei predetti trattamenti è ridotta del 20%.

Art. 7.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2004

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE VIII

VERBALE DI ACCORDO

Oggi 16 dicembre **2003** presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del sottosegretario On. Pasquale Viespoli, assistito dalla dott.ssa Erminia Viggiani, dirigente la divisione VIII, dalla dr.ssa Monica Guglielmi e dal dr. Ivano Merolli, sono presenti, inoltre, per la Regione Calabria il dr. Antonino Bonura, e in rappresentanza dei sindaci del comprensorio l'avv. Antonio Cuglietta – Sindaco di Serra d'Aiello, si è tenuta una riunione:

Sono presenti per:

- ISTITUTO PAPA GIOVANNI XXIII rappresentato dal dr. Luigi Bruno-direttore del personale;
- GRUPPO MANNA rappresentato dal dr. Cosimo De Tommaso;
- FP CGIL nazionale, rappresentata dalla signora Donatella Bruno;
- CISL FPS rappresentata dal signor Luigi Gentili;
- UILTuCS UIL Cosenza rappresentata dal signor Antonio Verrino;
- CIB UNICOBAS Cosenza rappresentata dal signor Franco Iachetta;
- CISAL SANITA' Cosenza rappresentata dal signor Nicola Chiarello;
- CASIL rappresentata dal sig. Franco Scrivano.

PREMESSO

che al fine di individuare positive soluzioni ai gravi problemi occupazionali dell'istituto suindicato la Regione Calabria ha deliberato in data 10.12.2003:

1. di individuare nelle indicazioni di piano regionale per la salute 2004-2006, in corso di esame in Consiglio regionale, gli elementi utili alla predisposizione di proposte per il superamento delle difficoltà e per la riorganizzazione dell'Istituto;
2. di individuare nella sperimentazione gestionale ex art. 9 bis del D.L. 502/92 lo strumento indicato per rendere operativamente realizzabili le ipotesi progettuali elaborate dall'Istituto;

3. di individuare nelle competenti strutture del dipartimento sanità e del dipartimento obiettivi strategici le strutture di riferimento per fornire i supporti necessari alle elaborazioni progettuali da presentare ai fini dell'approvazione da parte della Regione.

Che in data 4.12.2003 la Fondazione Istituto Giovanni XXIII ha formalmente indicato nel Gruppo Manna il partner privato con il quale procedere verso il risanamento ed il rilancio dell'Istituto stesso;
che in data 15.12.2003 il Gruppo Manna ha ufficialmente consegnato alle OO.SS. ed ai rappresentanti dei sindaci del comprensorio, la piattaforma progettuale su cui costruire il progetto definitivo di sperimentazione gestionale ex art. 9 bis;
constatato che le OO.SS. hanno manifestato la condivisione del percorso prospettato nonché delle linee guida del piano presentato.
che il Governo ha ribadito il proprio impegno al fine di rendere possibile il rilancio produttivo ed occupazione della stesso Istituto;
che ai sensi dell'art.1 del D.L. n.328 del 24.11.2003 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali puo' concedere proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2004, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi.

TUTTO CIO' PREMESSO E' STATO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

L'istituto Papa Giovanni XXIII avanzerà richiesta di concessione della CIGS ai sensi dell'art.1 del D.L. n.328 del 24.11.2003 a decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004 a favore di n.420 dipendenti.

Con la presente intesa le parti si sono date atto di aver esperito la procedura di consultazione sindacale ai fini della concessione della CIGS, contestualmente la Regione Calabria da parere favorevole alla concessione della CIGS stessa.

Il sottosegretario al Lavoro On. Pasquale Viespoli ha ritenuto che la situazione sopra rappresentata rientri nella previsione normativa di cui al già citato art. 1, del D.L. 328/2003.

Si allega copia della delibera n. 989 della Giunta Regionale (Regione Calabria).

Letto, confermato e sottoscritto

Il giorno **14 gennaio 2004** presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Sottosegretario al lavoro On.le Pasquale Viespoli, assistito dalla dr.ssa Erminia Viggiani :

Sono presenti

- FILT CGIL;
- FIT CISL;
- UIL TRASPORTI;
- UGL Trasporto Aereo;
- SULT

PREMESSO CHE

In data 2 agosto 2002 veniva siglato un lodo ministeriale per i 385 ex dipendenti della società Ligabue (che si allega) con il quale la maggior parte degli stessi veniva rioccupata in viarie aziende dell'indotto;

in data 30 giugno 2003 veniva siglato l'accordo ministeriale per la concessione in deroga dell'indennità di mobilità per 76 unità ancora da rioccupare;

in data 13 gennaio 2004 presso la Provincia di Roma è stato siglato l'accordo definitivo per la ricollocazione degli ultimi 51 lavoratori ex Ligabue entro il 29 febbraio 2004 (che si allega);

per motivi prudenziali benché il piano di ricollocazione sia concreto ai sensi dell'art.3 comma 137 della L.350/2003 (Legge finanziaria 2004) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere la proroga dell'intervento straordinario del trattamento di mobilità dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento del piano di reimpiego dei lavoratori coinvolti, impegnandosi ad informare tempestivamente gli uffici competenti dell'avvenuta assunzione di ogni singolo lavoratore al fine di consentire agli stessi il recupero delle somme impegnate a tal fine.

SI CONVIENE

Di ricorrere al trattamento di mobilità ai sensi dell'art. 3 comma 137 della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004) a decorrere dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 a favore del personale indicato nell'elenco allegato.

Con la presente intesa le parti si sono date atto di avere esperito la procedura di consultazione sindacale ai fini della concessione del trattamento di mobilità previsto dall'art.3 comma 137 della legge 350/2003.

Il Sottosegretario al lavoro On.le Pasquale Viespoli ha ritenuto che la situazione rappresentata relativa agli ex dipendenti Ligabue rientri nella previsione normativa di cui al già citato art. dall'art.3 comma 137 della legge 350/2003.

Letto, confermato e sottoscritto

NOTA

Oggetto: Criteri di ricollocazione lavoratori ex Ligabue

Sulla base di quanto emerso anche nell'incontro del 13.1 u.s. presso l'Assessorato al Lavoro della Provincia di Roma, si ritiene che l'inserimento dei lavoratori interessati nelle posizioni di lavoro individuate debba avvenire sulla base di alcuni criteri utilizzati congiuntamente.

In particolare si dovrà tenere conto di:

Rispondenza del profilo professionale individuale ai requisiti della posizione: in altre parole si dovrà considerare la competenza del lavoratore (in particolare la rispondenza della posizione di lavoro alla formazione ricevuta durante i corsi organizzati dalla Regione). Qualora ciò non fosse sufficiente si dovrà considerare il possesso, da parte di ciascuna persona, di quei requisiti che dovessero risultare necessari per lo svolgimento di una determinata attività (ad es. patente) o che consentano la collocazione più favorevole dei lavoratori consentendo di cogliere eventuali opportunità. In via generale si ritiene che un'attenzione particolare debba essere comunque riservata, in considerazione della rilevante professionale acquisita, alle risorse che avevano conseguito la qualifica di quadro.

Anzianità contributiva: a parità di altri requisiti si dovrà riconoscere un titolo "preferenziale" per l'inserimento nelle posizioni con i trattamenti retributivi più elevati a quei lavoratori che abbiano la maggiore anzianità contributiva (come desumibile dai dati forniti dagli stessi interessati alla società che ha gestito i corsi di formazione), in considerazione dei riflessi che i livelli retributivi riconosciuti avranno anche sui futuri trattamenti pensionistici (inoltre, anche per le aziende che assumeranno i lavoratori è più conveniente che questi siano prossimi alla pensione, consentendo ciò di contenere al massimo il maggior costo derivante dall'eventuale riconoscimento di trattamenti "ad personam")

Donne ultracinquantenni: queste risorse dovranno essere considerate in via preferenziale ai fini dell'inserimento nelle attività impiegatizie, non solo per la loro anzianità di servizio, ma anche per la problematicità di una loro eventuale ricollocazione in attività da operaio.

Roma, 21 gennaio 2004

PLANNING RICOLLOCAZIONE RISORSE EX LIGABUE

ATTIVITA'	AZIENDA	RISORSE	CCNL	TIPO CONTR.	QUALIFICA	LIV.	STIP. LORDO	DATA ASSUNZ.
Documentazione cargo	Gruppo Giacchieri	7	Servizi di terra indotto aeroport.	CTI	Imp.	6°	1013,72 (*)	immediata
Call Center	Gruppo COS	2	Telecomunicazioni	CTI	Imp.	3°	1110,76	immediata
Documentazione cargo	Gruppo Giacchieri	4	Servizi di terra indotto aeroport.	CTD 12 mesi	Imp.	6°	1013,72	immediata
Gestione Centro Posta	Gruppo Giacchieri	7	Commercio	CTI	Imp.	5°	1106	entro febbraio 2004
Gestione del verde	L'Uccellina	3	Operai agricoli e florovivaisti	CTI	Op. qualificato		1004,38	immediata
Manutenzione Impianti	Sicontra	2 ~~1~~	Metalmeccanico	CTI	Operaio	3°	1157,37	entro febbraio 2004
Navette esterne		14 ~~15~~	Autonoleggiatori e autoscuole	CTI	Operaio	3°	1127,58	entro febbraio 2004
Magazzino Doganale		5	Commercio	CTI	Operaio	6°	1044,11	entro febbraio 2004
			Metalmeccanico	CTI	Operaio	2°	1065,38	entro febbraio 2004
Pulizie Cargo City		2	Pulimento	CTI	Operaio		40 ore	entro marzo 2004
Pulizie Ciampino		2	Pulimento	CTI	Operaio		40 ore	entro marzo 2004
	TOTALE	***48***						

(*) dopo 12 mesi passaggio al 5° livello e stipendio lordo di 1070 Euro

PERSONALE EX LIGABUE

Cognome	Nome	Data nasc.	Qual.	Liv.	Corso	Retr. CCNL 2002
SERAGGIOTTO	ALDO	26/11/1947	Q	1	Operatore Cargo	1448,28
VITALE	FRANCO	08/12/1951	Q	1	Operatore Cargo	1448,28
TOFANI	GABRIELE	15/02/1953	Q	1	Operatore Cargo	1448,28
MERIGHI	STEFANO	07/01/1954	Q	1	Adt Attività Tecniche Ammin.ve per edilizia	1448,28
DI DIADORO	MAURO	31/07/1948	I	2a	Operatore Cargo	1367,76
CASALINI	ORNELLA	11/06/1950	I	2a	Operatore Cargo	1367,76
ARVANITAKIS	MARIA	04/08/1946	I	2b	Operatore Cargo	1313,44
BARNABEI	SANTA	13/11/1949	I	2b	Adt Attività Tecniche Ammin.ve per edilizia	1313,44
COBELLI	ARNALDO	12/01/1954	I	2b	Operatore Servizio Clienti	1313,44
DI GREGORIO	CLAUDIO	08/10/1956	I	2b	Operatore Cargo	1313,44
ROMANO	DANIELE	12/08/1958	I	2b	Adt Attività Tecniche Ammin.ve per edilizia	1313,44
NUNZIANGELI	DOMENICO	09/11/1958	I	2b	Operatore Servizio Clienti	1313,44
PICCININI	SANDRO	05/04/1948	I	3	Adt Attività Tecniche Ammin.ve per edilizia	1254,79
BIGETTI	MARIA	15/04/1950	I	3	Operatore Cargo	1254,79
CUFFARO	FILIPPO	21/08/1950	I	3	Operatore Servizio Clienti	1254,79
TIBERI	RENZO	16/01/1952	I	3	Adt Attività Tecniche Ammin.ve per edilizia	1254,79
GALLUCCIO	GIUSEPPE	04/02/1952	I	3	Operatore Cargo	1254,79
COCCIA	AUGUSTO	13/04/1952	I	3	Adt Attività Tecniche Ammin.ve per edilizia	1254,79
LO SARDO	GIOVANNI	10/02/1953	I	3	Operatore Servizio Clienti	1254,79
GERMINI	MARIO	07/10/1953	I	3	Adt Attività Tecniche Ammin.ve per edilizia	1254,79
PUSCEDDU	LIDIA	15/02/1955	I	3	Operatore Cargo	1254,79
FINAMORE	GIOVANNI	04/12/1955	I	3	Operatore Servizio Clienti	1254,79
DI ROCCO	EDMONDO	19/06/1959	I	3	Adt Attività Tecniche Ammin.ve per edilizia	1254,79
CICIOTTI	VINCENZO	30/09/1959	I	3	Operatore Servizio Clienti	1254,79
DOMENICANO	STEFANO	20/08/1960	I	3	Operatore Cargo	1254,79
MERCORELLI	STEFANO	03/09/1962	I	3	Operatore Cargo	1254,79
PARISI	SALVATORE	15/09/1962	I	3	Operatore Cargo	1254,79
TITO	DOMENICO	22/05/1963	I	3	Operatore Cargo	1254,79
ADINOLFI	ALESSANDRO	28/08/1963	I	4	Operatore Servizio Clienti	1182,74
IMPERI	DANILO	06/12/1964	I	4	Operatore Servizio Clienti	1182,74
ALIDORI	CORRADO	16/08/1966	I	4	Operatore Cargo	1182,74
PATANE'	GIUSEPPINA	10/03/1969	I	4	Operatore Cargo	1182,74
CIOCARI	ENZO	18/07/1955	O	4	Operatore di Manutenzione	1182,74
MAZZAROPPI	ROBERTO	30/07/1964	O	4	Magazziniere Doganale	1182,74
MASSIMIANI	ADELFIO	24/08/1960	O	5	Magazziniere Doganale	1143,76
CASTAGNEDI	PAOLO	20/08/1962	O	5	Magazziniere Doganale	1143,76
CORVARI	PATRIZIA	23/11/1963	O	5	Magazziniere Doganale	1143,76
PIEROTTI	DOMENICO	23/12/1964	O	5	Operatore Ambientale	1143,76
D'ERRICO	ROBERTO	27/01/1966	O	5	Operatore Ambientale	1143,76
DI CANDIA	ROBERTO	07/06/1966	O	5	Magazziniere Doganale	1143,76
ALESSANDRI	DOMENICO	10/02/1967	O	5	Magazziniere Doganale	1143,76
PIPITONE	ALESSANDRA	16/06/1967	O	5	Magazziniere Doganale	1143,76
TESTA	DOMENICO	23/10/1967	O	5	Magazziniere Doganale	1143,76
CAPALDO	ANTONIO	29/05/1962	O	6	Magazziniere Doganale	1105,49
FORCONI	MAURIZIO	07/02/1965	O	6	Operatore di Manutenzione	1105,49
TOFANI	SANDRO	22/12/1966	O	6	Operatore Ambientale	1105,49

PERSONALE INDOTTO

BIZZONI	MARIA	10/08/1950	O	n.d.	Magazziniere Doganale
CUTINI CALISTI	ROSALBA	09/04/1954	O	n.d.	Magazziniere Doganale
D'APRANO	PASQUALINO	08/02/1962	O	n.d.	Operatore Ambientale
SANTEUSANIO	FEDERICA	20/06/1949	O	n.d.	Magazziniere Doganale
TOLU	PATRIZIA	01/04/1950	O	n.d.	Magazziniere Doganale

VERBALE DI INCONTRO

Il giorno 13 gennaio presso l'Assessorato alle Politiche del Lavoro della Provincia di Roma si sono incontrati la rappresentante del Ministero del Lavoro, gli Assessori al Lavoro della Regione Lazio, della Provincia di Roma, del Comune di Roma, del Comune di Fiumicino con i rappresentanti dell'Adr e delle Organizzazioni Sindacali Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Sult nazionali, per la definizione della vertenza dei lavoratori ex Ligabue.

La discussione si è conclusa convenendo sui seguenti punti:

- È istituito un Tavolo di garanzia che rimarrà aperto fino a definitiva collocazione dei 51 lavoratori ancora in attesa di lavoro, di cui 3 Enac;
- Entro il mese di febbraio tutte le maestranze saranno collocate al lavoro, con l'assistenza delle Organizzazioni sindacali;
- Entro il giorno 21 gennaio Adr si impegna a presentare al Tavolo costituitosi il piano definitivo di ricollocazione dei lavoratori presso le aziende disponibili alle assunzioni, in conformità di quanto previsto dal Lodo 2/08/02, precisando qualifica, inquadramento, livello retributivo, contratto collettivo di riferimento e tempi delle assunzioni stesse;
- Il Ministero del Lavoro conferma la proroga dell'attuale ammortizzatore sociale, per il tempo necessario alla definitiva occupazione di tutti i lavoratori.

Roma, 13 gennaio 2004

04A05850

DECRETO 19 maggio 2004.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a € 25.000,00 e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Edileuropea», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Tarsia Eugenio in data 24 ottobre 1981 - rep. 3542 - reg. soc. n. 7745/81 - tribunale di Roma - BUSC 26844 - codice fiscale 05147780588;

società cooperativa «Roma Giovine», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Pelloni Giuseppe in data 19 febbraio 1988 - rep. 37860 - reg. soc. n. 8798 - tribunale di Roma - BUSC 30777 - codice fiscale 08329750585;

società cooperativa «RI.CA - Risparmio casa» con sede in Roma costituita per rogito notaio Giorgi Giorgio in data 25 febbraio 1986 - rep. 14507 - reg. soc. n. 3741/86 - tribunale di Roma - BUSC 29362 - codice fiscale 07404440583;

società cooperativa «E.A.S.I.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Silvestri Mario in data 7 giugno 1983 - rep. 6052 - reg. soc. n. 4965/83 - tribunale di Roma - BUSC 27922 - codice fiscale 06115890581;

società cooperativa «Serena», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Oliva Antonio in data 16 novembre 1994 - rep. 2139 - reg. soc. n. 8581/94 - tribunale di Roma - BUSC 34140 - codice fiscale 04793921000;

società cooperativa «Reatina», con sede in Mentana (Roma), costituita per rogito notaio Torina Simonetta in data 24 novembre 1989 - rep. 17599 - reg. soc. n. 2553/90 - tribunale di Roma - BUSC 31690 - codice fiscale 03809421005.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 19 maggio 2004

Il reggente: PICCIOLO

04A05848

DECRETO 20 maggio 2004.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilan-

cio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a € 25.000,00 e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo. Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Centro Italia servizi multipli», con sede in Velletri, costituita per rogito notaio Lorusso Caputi Andrea in data 10 maggio 1994 - rep. 55847 - reg. soc. 12393/94 - tribunale di Velletri - BUSC 33984 - codice fiscale 04706251008;

società cooperativa «Mutua Romana Credito», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Caparrelli Piercarlo in data 6 ottobre 1986 - rep. 26901 - reg. soc. 1171/87 - tribunale di Roma - BUSC 29802 - codice fiscale 07663570583;

società cooperativa «Metro Coop», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Annunziata Ernestina in data 23 febbraio 1988 - rep. 27677 - reg. soc. 4082/80 - tribunale di Roma - BUSC 30585 - codice fiscale 08324460586;

società cooperativa «Tiberina Express», con sede in Fiano Romano, costituita per rogito notaio Romano Marco Enzo in data 25 novembre 1985 - rep. 10327 - reg. soc. 11842/85 - tribunale di Roma - BUSC 29149 - codice fiscale 07262090587.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 20 maggio 2004

Il reggente: PICCIOLO

04A05846

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 maggio 2004.

Rettifica del decreto direttoriale 2 agosto 2002, n. 1188-ric. Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione». Ammissione al finanziamento dei progetti di ricerca e formazione, presentati ai sensi del decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001. «Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori strategici del Mezzogiorno (agro-industria, ambiente, beni culturali, trasporti)».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO
E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 12 del predetto decreto ministeriale che, nell'ambito delle attività finanziabili con procedimento negoziale, disciplina la selezione e il sostegno a progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» per l'utilizzo,

nel periodo 2000-2006, dei fondi strutturali della Unione europea nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 17 ottobre 2001 e recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori strategici per il Mezzogiorno (agro-industria, ambiente, beni culturali, trasporti)»;

Visto il decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 2002 con il quale sono stati ammessi al finanziamento, tra gli altri, e con le modalità ivi indicate, i progetti numeri 12775 - Agro-industria Tema 3, 12776 - Agro-industria Tema 4 e 12777 - Ambiente Tema 8, presentati da Cirio Ricerche S.c.p.a.;

Viste le note del 28 marzo 2003 e del 30 aprile 2003 pervenute rispettivamente a questo Ministero in data 3 aprile 2003, prot. 2983 e 7 maggio 2003, prot. 4085, con le quali la proponente ha richiesto la revisione delle condizioni specifiche poste per la stipula dei contratti relativi ai progetti sopra menzionati, comunicando contestualmente la rinuncia alla richiesta di agevolazioni per i progetti numeri 10232 e 10233, presentati nell'anno 2001, rispettivamente ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Acquisito, al riguardo, il supplemento istruttorio — richiesto con nota MIUR dell'8 maggio 2003, prot. 4141 — da parte dell'Istituto convenzionato incaricato dell'istruttoria tecnico-economica, espresso con nota del 21 maggio 2003, pervenuta a questo Ministero in data 29 maggio 2003, prot. n. 4730;

Considerato che, con delibera n. 151 del 30 gennaio 2004, trasmessa dalla giunta regionale della Campania con nota prot. n. 571/SP del 4 marzo 2004 pervenuta al MIUR il 9 marzo 2004, prot. n. 3177, la regione Campania, a fronte dell'acquisizione della comproprietà dei risultati delle ricerche, ha assunto l'impegno a fornire a Cirio Ricerche S.c.p.a. i fondi necessari per dare copertura finanziaria alla quota dei costi non fronteggiati dai contributi deliberati dal MIUR relativi ai progetti sopra menzionati;

Considerato che, con decreto del 1° aprile 2004, il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la suddetta società e che il Ministero delle attività produttive, con decreto del 6 aprile 2004, ha nominato i commissari straordinari;

Acquisito, al riguardo, l'ulteriore supplemento istruttorio — richiesto, a seguito di quanto deliberato dalla regione Campania, con nota MIUR dell'11 - marzo 2004, prot. n. 3208 — da parte dell'Istituto convenzionato incaricato dell'istruttoria tecnico-economica, espresso con nota dell'8 aprile 2004, pervenuta a questo Ministero in data 14 aprile 2004, prot. n. 4158;

Considerato, altresì, che, con nota del 23 aprile 2004, prot. MIUR n. 4868 del 5 maggio 2004, i commissari straordinari, preso atto di quanto deliberato dalla regione Campania hanno comunicato che i progetti di ricerca di Cirio Ricerche S.c.p.a. ammessi al finanziamento dal MIUR con decreto 2 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 settembre 2002, sono pienamente compatibili e coerenti sotto ogni profilo con il Programma, in via di definizione, dei commissari stessi — di cui tali progetti di ricerca saranno elementi fondamentali — che verrà sottoposto al Ministero delle attività produttive per approvazione nei tempi previsti dalla legge. I commissari, nella stessa nota, chiedono, altresì, che vengano adottati i provvedimenti del caso, ai fini della stipulazione dei relativi contratti di ricerca con la società in amministrazione straordinaria;

Vista la nota del 6 maggio 2004, con la quale Cirio Ricerche in amministrazione straordinaria, ha comunicato la rinuncia al progetto n. 10231 presentato nell'anno 2001 ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione di uno specifico provvedimento di rettifica, fermi restando i costi ammessi ed i relativi finanziamenti, del decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002;

Decreta:

Art. 1.

A rettifica di quanto disposto con decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002, le schede ivi allegate e relative ai progetti numeri 12775 - Agro-industria Tema 3, 12776 - Agro-industria Tema 4 e 12777 - Ambiente Tema 8, presentati da Cirio Ricerche S.c.p.a., ora Cirio Ricerche S.c.p.a. in amministrazione straordinaria, sono annullate e sostituite dalle schede allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del citato decreto direttoriale n. 1188-ric del 2 agosto 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 12775 del 30/11/2001
- Progetto di Ricerca

Titolo: Utilizzo di nuovi processi e nuove tecnologie per la rimodulazione e il miglioramento della produzione di succhi di frutta limpidi mediante l'impiego innovativo di tecniche biologiche e chimico-fisiche

Inizio ed ammissibilità dei costi: 02/09/2002

Durata Mesi: 36

- Progetto di Formazione

Titolo: Formazione di ricercatori industriali qualificati nel settore delle biotecnologie agroalimentari

Inizio ed ammissibilità dei costi: 02/09/2002

Durata Mesi: 30

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

CIRIO RICERCHE S.C.P.A. in Amministrazione Straordinaria

Piana di Monte Verna (CE)

• Costo Totale ammesso	Euro	2.811.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	2.003.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	477.000,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	331.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- Ricerca

		Ricerca Industriale		Sviluppo Precompetitivo		Totale
Eleggibile lettera a)	€	2.003.000,00	€	477.000,00	€	2.480.000,00
Eleggibile lettera c)	€	0,00	€	0,00	€	0,00
Elegg. Ob.2/Phasing Out	€	0,00	€	0,00	€	0,00
Non Eleggibile	€	0,00	€	0,00	€	0,00
Extra UE	€	0,00	€	0,00	€	0,00
Totale	€	2.003.000,00	€	477.000,00	€	2.480.000,00

• Formazione

Eleggibile lettera a)	€	331.000,00
Eleggibile lettera c)	€	0,00
Elegg. Ob.2/Phasing Out	€	0,00
Non Eleggibile	€	0,00
Extra UE	€	0,00
Totale	€	331.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70 %	45 %
Eleggibile lettera c)	60 %	35 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60 %	35 %
Non Eleggibile	60 %	35 %
Extra UE	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Formazione: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata

Eleggibile lettera a)	100 %
Eleggibile lettera c)	100 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	100 %
Non Eleggibile	100 %

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	1.947.750,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.616.750,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	331.000,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 12776 del 30/11/2001

• Progetto di Ricerca

Titolo: Trattamento per il recupero e l'utilizzazione dei sottoprodotti della lavorazione industriale del pomodoro

Inizio ed ammissibilità dei costi: 01/09/2002

Durata Mesi: 36

• Progetto di Formazione

Titolo: Formazione della figura di ricercatore industriale in gestione dei processi agroindustriali per la valorizzazione e lo smaltimento ecocompatibile degli scarti delle colture e dei cicli di trasformazione alimentare

Inizio ed ammissibilità dei costi: 01/09/2002

Durata Mesi: 22

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

CIRIO RICERCHE S.C.P.A. in Amministrazione Straordinaria
Piana di Monte Verna (CE)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
NAPOLI (NA

• Costo Totale ammesso	Euro	2.859.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	2.265.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	309.000,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	285.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

• Ricerca

		Ricerca Industriale		Sviluppo Precompetitivo		Totale
Eleggibile lettera a)	€	2.265.000,00	€	309.000,00	€	2.574.000,00
Eleggibile lettera c)	€	0,00	€	0,00	€	0,00
Elegg. Ob.2/Phasing Out	€	0,00	€	0,00	€	0,00
Non Eleggibile	€	0,00	€	0,00	€	0,00
Extra UE	€	0,00	€	0,00	€	0,00
Totale	€	2.265.000,00	€	309.000,00	€	2.574.000,00

• Formazione

Eleggibile lettera a)	€	285.000,00
Eleggibile lettera c)	€	0,00
Elegg. Ob.2 Phasing Out	€	0,00
Non Eleggibile	€	0,00
Extra UE	€	0,00
Totale	€	285.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70 %	45 %
Eleggibile lettera c)	60 %	35 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60 %	35 %
Non Eleggibile	60 %	35 %
Extra UE	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Formazione: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata

Eleggibile lettera a)	100 %
Eleggibile lettera c)	100 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	100 %
Non Eleggibile	100 %

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	2.009.550,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.724.550,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	285.000,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 12777 del 30/11/2001
- Progetto di Ricerca

Titolo: Realizzazione di una piattaforma SW intelligente per la gestione simulata dell'uso di fitofarmaci nelle coltivazioni del pomodoro da industria, attraverso la definizione di modelli integrati per la Risk Management per l'ambiente, gli operatori agricoli e i consumatori

Inizio ed ammissibilità dei costi: 01/03/2002

Durata Mesi: 36

- Progetto di Formazione

Titolo: Esperti di ricerche nella gestione delle tematiche ambientali e di sicurezza nelle produzioni agroalimentari

Inizio ed ammissibilità dei costi: 01/03/2003

Durata Mesi: 21

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

CIRIO RICERCHE S.C.P.A. in Amministrazione Straordinaria
Piana di Monte Verna (CE)
SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
CASERTA (CE)

• Costo Totale ammesso	Euro	2.250.500,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.462.490,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	313.900,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	474.110,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- Ricerca

		Ricerca Industriale		Sviluppo Precompetitivo		Totale
Eleggibile lettera a)	€	1.462.490,00	€	313.900,00	€	1.776.390,00
Eleggibile lettera c)	€	0,00	€	0,00	€	0,00
Elegg. Ob.2/Phasing Out	€	0,00	€	0,00	€	0,00
Non Eleggibile	€	0,00	€	0,00	€	0,00
Extra UE	€	0,00	€	0,00	€	0,00
Totale	€	1.462.490,00	€	313.900,00	€	1.776.390,00

• Formazione

Eleggibile lettera a)	€	474.110,00
Eleggibile lettera c)	€	0,00
Elegg. Ob.2/Phasing Out	€	0,00
Non Eleggibile	€	0,00
Extra UE	€	0,00
Totale	€	474.110,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70 %	45 %
Eleggibile lettera c)	60 %	35 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60 %	35 %
Non Eleggibile	60 %	35 %
Extra UE	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Formazione: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata

Eleggibile lettera a)	100 %
Eleggibile lettera c)	100 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	100 %
Non Eleggibile	100 %

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	1.639.108,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.164.998,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	474.110,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

04A05849

DECRETO 25 maggio 2004.

Approvazione dell'elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 — modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 — e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo Albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 5 maggio 2004;

Viste le richieste di iscrizioni all'Albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 27 aprile 2004, dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'Albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'Albo di cui in premessa:

Lombardia:

Bioster S.p.a., via Cà Bertoncina, 29 - 24068 Seriate (Bergamo), classificazione ISTAT e settore attività laboratorio 32.10.2 Produzione e sterilizzazione di medical device con annesse analisi di laboratorio e analisi di processo. Produzione di impianti di sterilizzazione. Punto di primo contatto tel. 035/302729 - E-mail info@bioster.com - Fax 035/302515 - Sito Internet www.bioster.com

Loris Bellini S.p.a., via De Gasperi, 29/31 - 46040 Casalromano (Mantova), classificazione ISTAT e settore attività laboratorio 29.54.1 Progettazione e commercializzazione di impianti di tintoria. Punto di primo contatto tel. 02/3505901 - E-mail d.bellini@lorisbellini.com - Fax 02/3501665 - Sito Internet www.lorisbellini.com

Veneto:

Monico S.p.a. via Ponte di Pietra, 7 - 30173 Mestre (Venezia) classificazione ISTAT e settore attività laboratorio 24.42 Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici. Punto di primo contatto tel. 041/2696911 - E-mail enrico_monico@monico.it - Fax 041/2696969 - Sito Internet www.monico.it

Campania:

C.I.R.A. S.c.p.a. (Centro italiano ricerche aerospaziali), via Maiorise, snc - 81043 Capua (Caserta), classificazione ISTAT e settore attività laboratorio 72.20 Consulenza e produzione software in materia di ingegneria 73.10.G Ricerca e sperimentazione aerospaziale. Punto di primo contatto tel. 0823/623507 - E-mail c.russo@cira.it - Fax 0823/623835 - Sito Internet www.cira.it

Calabria:

Sirfin S.p.a., via Isonzo, 2/M - 87100 Cosenza, classificazione ISTAT e settore attività laboratorio 72.20 Produzione software e consulenza informatica 72.40 Attività delle banche dati 72.60.1 Servizi di telematica e robotica. Punto di primo contatto tel. 0984/895401 - E-mail pastore@sirfin.it - Fax 0984/785866 - sito internet www.sirfin.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A05883

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 20 maggio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Prato, il giorno 7 maggio 2004, dalle ore 11 alle ore 13.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Agenzia delle entrate, Ufficio di Prato, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dal Garante del contribuente presso questa direzione regionale.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 20 maggio 2004

Il direttore regionale: PARDI

04A05736

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 31 maggio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia nel giorno 26 aprile 2004.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 4886 del 30 aprile 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare flmzionamento dell'ufficio, nel giorno 26 aprile 2004 con le seguenti modalità:

servizi catastali dalle ore 10,15 alle ore 10,30;

servizi di pubblicità immobiliare dalle ore 11,45 alle ore 12;

servizi di pubblicità immobiliare - sezione staccata di Breno dalle ore 11,45 alle ore 12;

Accertato che l'irregolare funzionamcnto dell'ufficio provinciale Brescia è dipeso dalle partecipazione ad un'assemblea sindacale indetta dalla O.S.RDB/CUB, di 48 dipendenti, in prevalenza personale di front-office, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 24 maggio 2004, prot. n. 822, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, nel giorno 26 aprile 2004 con le seguenti modalità:

servizi catastali dalle ore 10,15 alle ore 10,30;

servizi di pubblicità immobiliare dalle ore 11,45 alle ore 12;

servizi di pubblicità immobiliare - sezione staccata di Breno dalle ore 11,45 alle ore 12.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 31 maggio 2004.

Il direttore regionale: MAGGIO

04A05923

PROVVEDIMENTO 31 maggio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia nel giorno 27 aprile 2004.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 4887 del 30 aprile 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare flmzionamento dell'Ufficio, nel giorno 27 aprile 2004 con le seguenti modalità:

servizi catastali dalle ore 11,45 alle ore 12;

servizi di pubblicità immobiliare dalle ore 11,45 alle ore 12;

servizi di pubblicità immobiliare - sezione staccata di Breno dalle ore 11,45 alle ore 12;

Accertato che l'irregolare funzionamcnto dell'Ufficio provinciale di Brescia è dipeso dalle partecipazione ad un'assemblea sindacale indetta dalla O.S. RDB/CUB, di 39 dipendenti, in prevalenza personale di front-office, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 25 maggio 2004 prot. n. 820, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, nel giorno 27 aprile 2004 con le seguenti modalità:

servizi catastali dalle ore 11,45 alle ore 12;

servizi di pubblicità immobiliare dalle ore 11,45 alle ore 12;

servizi di pubblicità immobiliare - sezione staccata di Breno dalle ore 11,45 alle ore 12.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 31 maggio 2004.

Il direttore regionale: MAGGIO

04A05926

UNIVERSITÀ ROMA TRE

DECRETO RETTORALE 24 maggio 2004.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto di Ateneo;

Vista la delibera del S.A.I. del 28 aprile 2004, previa delibera del consiglio di amministrazione del 27 aprile 2004, con le quali si è provveduto ad approvare un intervento di modifica strutturale dello statuto universitario;

Vista la nota n. 17129 del 12 maggio 2004, con la quale lo statuto modificato è stato trasmesso al MIUR, ai sensi della legge n. 168/1989, art. 6, per la prevista approvazione ministeriale;

Considerato che prima dei sessanta giorni dal ricevimento della documentazione da parte del MIUR, utili per eventuali rilievi, è pervenuta all'Ateneo la nota ministeriale n. 1310 del 17 maggio 2004 di approvazione dello statuto trasmesso;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Lo statuto di Ateneo è modificato come da testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Roma, 24 maggio 2004

Il rettore: FABIANI

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art.1. Principi costitutivi

1. L'Università degli Studi Roma Tre (di seguito denominata Università) è una istituzione pubblica autonoma, i cui fini sono la promozione e produzione della conoscenza e lo sviluppo della cultura.

2. Sono funzioni primarie dell'Università:
a) l'istruzione e la formazione intellettuale degli studenti che ad essa si iscrivono;
b) la predisposizione di adeguate strutture scientifiche ed edilizie per la ricerca e per la didattica;
c) la organizzazione di servizi volti a promuovere lo studio e la ricerca.

3. L'Università è inoltre sede di ogni specie di formazione di livello superiore, ivi compresi la formazione permanente e ricorrente, l'aggiornamento culturale e professionale.

4. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali, l'Università stabilisce rapporti con enti locali, territoriali, con istituzioni culturali e con strutture produttive pubbliche e private. L'Università sviluppa inoltre rapporti con altre istituzioni d'ambito comunitario ed internazionale, operanti nel campo della didattica e della ricerca.

5. Sono membri della comunità universitaria i professori ed i ricercatori (di seguito indicati come docenti), il personale amministrativo, ausiliario, bibliotecario, tecnico (di seguito indicato come personale tecnico-amministrativo e bibliotecario) e gli studenti. Ad essi spetta la gestione dell'Università sia direttamente, sia attraverso l'elezione democratica di rappresentanti negli organi di governo.
L'Università offre a tutti i suoi membri, in relazione ai rispettivi ruoli, eguali opportunità.

Art.2. Autonomia universitaria

1. L'Università realizza la propria autonomia attraverso propri statuti e regolamenti. Essa attua l'autogoverno nel rispetto delle competenze e dei fini istituzionali degli organi e delle strutture che in essa sono costituiti, nonché della normativa vigente sullo stato giuridico del personale.

2. L'autonomia si esprime negli ambiti scientifico, didattico, organizzativo, finanziario, gestionale, amministrativo, patrimoniale, contabile. Ogni membro della comunità universitaria assume responsabilità verso gli altri, secondo le proprie funzioni, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi comuni.

3. L'Università ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali, con l'obbligo di devolvere ai medesimi fini eventuali profitti derivanti dalle proprie attività.

Art.3. Libertà di ricerca e di insegnamento

1. L'Università garantisce ai singoli docenti libertà di ricerca ed alle strutture scientifiche autonomia nella organizzazione della ricerca; essa assicura a tutti i suoi membri il rispetto delle competenze scientifiche e le condizioni per esprimere liberamente il proprio pensiero.

2. L'Università garantisce ai docenti uguali opportunità di accesso ai finanziamenti per la ricerca e all'utilizzazione delle strutture scientifiche.

3. L'Università garantisce ai singoli docenti la libertà di insegnamento e alle singole strutture didattiche l'autonomia, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che ne disciplinano gli ordinamenti.

4. Nel rispetto delle libertà di ricerca e di insegnamento e delle autonomie garantite nei commi precedenti, l'Università procede a verifiche periodiche delle attività svolte in tali ambiti, nonché della loro congruità con le finalità generali della istituzione universitaria e con quelle specifiche poste in sede di programmazione di Ateneo. Le modalità di attuazione di queste verifiche saranno definite in sede di regolamento.

Art.4. Diritto allo studio

1. Al fine di favorire il diritto degli studenti al pieno sviluppo della loro formazione, l'Università organizza la propria attività e coordina i propri servizi per soddisfarne le esigenze.

2. L'Università promuove la realizzazione del diritto allo studio sia attraverso il tutorato e l'orientamento, volti non solo all'informazione degli studenti ma anche al sostegno nell'organizzazione della carriera didattica, sia attraverso scambi culturali anche in ambito internazionale, in collaborazione con analoghe istituzioni di altri paesi e con organizzazioni internazionali.

3. L'Università favorisce le attività autogestite nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero.

4. Agli studenti è riconosciuta la partecipazione all'organizzazione della didattica, tramite rappresentanze dirette.

Art.5. Sviluppo e programmazione

1. L'Università adotta criteri organizzativi idonei a consentire il conseguimento dei suoi fini istituzionali nel modo più efficiente ed efficace.

2. L'Università adotta il metodo della programmazione il cui scopo è coordinare l'impiego delle risorse in vista del raggiungimento degli obiettivi che l'Ateneo ha posto per la propria attività.

3. L'Università programma il suo sviluppo recependo e coordinando le informazioni e le esigenze provenienti sia dai propri organi e strutture didattiche, scientifiche e amministrative, sia dall'esterno. La programmazione stabilisce gli obiettivi da conseguire valutando l'evoluzione nella società della domanda di istruzione superiore e l'emergenza di nuovi campi di interesse culturale e scientifico.

Art.6. Organizzazione amministrativa

1. L'Università organizza la propria amministrazione attuando il principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e gestione dall'altro ed in modo che venga osservato il principio della responsabilità individuale nella attuazione delle decisioni, nel controllo della regolarità degli atti, nella verifica dei risultati realizzati.

2. Gli organi di governo concorrono a definire, ciascuno nel proprio ambito di competenza, gli obiettivi da perseguire e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ai dirigenti ed ai titolari di funzioni dirigenziali spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

3. Al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario è garantito il rispetto delle competenze e la valorizzazione delle capacità e qualità professionali, anche mediante forme di incentivazione.

Art.7. Responsabilità e Pubblicità

1. La partecipazione agli organi collegiali è per tutti un diritto-dovere. I responsabili eletti o nominati degli organi di governo e delle strutture scientifiche, didattiche, amministrative, bibliotecarie e dei servizi hanno l'impegno prioritario di curarne il corretto funzionamento assicurandone l'efficienza.

2. L'Università assicura a tutti i suoi membri le condizioni per esprimere liberamente il proprio giudizio, favorendo la circolazione delle informazioni al suo interno (con esclusione di quelle aventi riferimenti personali) e la diffusione dei dati relativi alle proprie attività istituzionali.

3. Con apposito regolamento sono disciplinate le funzioni del responsabile dei procedimenti amministrativi e l'accesso ai relativi documenti, in conformità ai principi della legislazione vigente.

4. Gli atti delle assemblee, dei consigli e degli organi di Ateneo sono pubblici e liberamente consultabili. L'Università assicura la pronta pubblicazione delle delibere degli organi accademici centrali e decentrati e dà tempestiva notizia sulla conduzione dei servizi.
5. L'Università provvede periodicamente alla pubblicazione della bibliografia generale di Ateneo, che comprende i contributi scientifici prodotti dal personale dell'Università e l'indicazione dei progetti di ricerca in corso.

Art.8. Finanziamento dell'Università

1. Le fonti di finanziamento dell'Università consistono in:
a) trasferimenti dallo Stato;
b) finanziamenti da enti pubblici e privati;
c) tasse e contributi degli studenti;
d) lasciti e donazioni;
e) contratti e convenzioni;
f) proventi da servizi di consulenza, aggiornamento, formazione specialistica e da iniziative e servizi culturali offerti al pubblico;
g) redditi patrimoniali.

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITA'

Art.9. Organi centrali di governo

1. Sono organi centrali di governo dell'Università: il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione.

Art.10. Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge ed è il garante della sua autonomia.

2. In particolare, compete al Rettore:
a) convocare e presiedere il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;
b vigilare affinché sia data attuazione alle deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
c) emanare gli statuti e i regolamenti;
d) esercitare la vigilanza su tutte le strutture dell'Università, impartendo direttive per la corretta applicazione delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti autonomi, nonché per l'efficiente funzionamento delle strutture medesime;
e) esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del personale, nell'ambito delle competenze previste dalla legge;
f) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
g) favorire la piena attuazione del diritto allo studio degli studenti nell'Ateneo;
h) presentare al Ministro competente le relazioni sull'attività didattica e di ricerca previste dalle leggi;
i) presentare all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Università;
l) assumere, in caso di motivata indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti amministrativi nell'ambito delle deleghe previste dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e richiederne la ratifica nella seduta dell'organo immediatamente successiva;
m) nominare il Direttore Amministrativo, sentito il Consiglio di Amministrazione;
n) stipulare i contratti e le convenzioni di sua competenza;
o) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli siano demandate dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

3. Il Rettore designa, fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, il Prorettore vicario ed eventualmente altri Prorettori.
Il Prorettore vicario è nominato con decreto rettorale e sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di cessazione, assenza, impedimento o per delega.
Gli altri Prorettori sono nominati con decreto rettorale che ne definisce la qualità di delegati del Rettore per specifici settori di intervento di particolare complessità e articolazione, nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 6.
Il Rettore presenta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione un piano organico delle competenze e delle funzioni affidate ai Prorettori.

4. Il Rettore può delegare proprie funzioni ad altri docenti di ruolo e fuori ruolo.
Il Rettore può altresì attribuire incarichi specifici, riferibili alle politiche degli studenti e del personale tecnico amministrativo, anche a studenti e personale tecnico amministrativo. Le deleghe e gli incarichi sono conferiti con decreto rettorale e devono essere comunicati al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, ai Dipartimenti e agli uffici competenti.

5. Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno, fra coloro che presentino ufficialmente la propria candidatura.
Il Rettore dura in carica quattro anni.
L'elettorato attivo per l'elezione spetta:
a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
b) ai ricercatori;
c) a tutto il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in ruolo, ai voti espressi dal quale sarà assegnato un peso pari all'8% del numero dei docenti aventi diritto al voto;
d) ai rappresentanti degli studenti negli organi centrali di governo dell'Università, nei Consigli di facoltà, nonché ai dieci studenti eletti direttamente nel Consiglio degli Studenti di cui all'Art. 15, comma 3.

6. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento o qualora non vi provvedesse nei termini prescritti, dal professore che lo segue in ordine di anzianità di ruolo, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per la votazione. Nella stessa convocazione è indicata la data per la eventuale presentazione pubblica delle candidature.
Il decano o chi lo sostituisce provvede alla costituzione di un seggio elettorale a norma di regolamento.
La votazione deve svolgersi in epoca compresa tra non più di centosessanta giorni e non meno di centoventi giorni prima della scadenza del Rettore in carica.
Nel caso di anticipata cessazione la convocazione del corpo elettorale deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di cessazione.

7. Il Rettore è eletto, nelle prime tre votazioni, a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede con il metodo del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.
Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.

8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano o da chi lo sostituisce ed è nominato Rettore con decreto del Ministro competente.

9. Al Rettore, al Prorettore vicario, ai Prorettori, ai delegati di funzioni rettorali ed agli incaricati ai sensi del comma 4 può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Art.11. Senato Accademico

1. Il Senato Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione, al coordinamento e alla verifica delle attività didattiche e di ricerca nell'ambito dell'Università, fatte salve le attribuzioni spettanti alle singole strutture didattiche e scientifiche. In particolare, sono sottoposti alle deliberazioni del Senato:
a) l'approvazione dei piani pluriennali ed annuali di sviluppo, tenendo conto delle proposte avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche e sentito il Consiglio di Amministrazione;
b) le modifiche al presente statuto, secondo le procedute previste dall'Art.38;
c) la costituzione e la soppressione dei dipartimenti, dei centri di ricerca e di servizi, nonché dei centri interuniversitari, sentito il Consiglio di Amministrazione;
d) l'attivazione di nuove facoltà, sentito il Consiglio di Amministrazione;
e) l'attivazione di corsi di studio e ogni altra forma di iniziativa didattica prevista dalla normativa vigente, su proposta delle facoltà interessate, e sentito il Consiglio di Amministrazione;
f) l'approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo, sentite le strutture didattiche;

g) l'approvazione del Regolamento Generale di Ateneo sentito il Consiglio di Amministrazione;
h) l'assegnazione dei posti di ruolo di professori e ricercatori ai settori scientifico-disciplinari sulla base delle indicazioni delle facoltà e nel rispetto delle previsioni contenute nei piani di sviluppo;
i) le proposte al Consiglio di Amministrazione di ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca alle strutture didattiche e scientifiche, tenendo conto delle indicazioni da loro fornite e dei criteri di cui al successivo comma 2, punto f);
l) le decisioni, per quanto di sua competenza, in merito alle richieste avanzate dagli studenti attraverso le proprie rappresentanze.

2. Spetta inoltre al Senato Accademico:
a) esprimere parere sul Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
b) dare indicazioni al Consiglio di Amministrazione in merito alle linee di indirizzo per l'impostazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale ed esprimere parere sul bilancio pluriennale e sul bilancio annuale di previsione;
c) avanzare proposte al Consiglio di Amministrazione circa i criteri per l'assegnazione alle facoltà delle risorse da destinarsi ai posti di personale docente e alle strutture didattiche e scientifiche delle risorse da destinarsi ai posti di personale tecnico amministrativo e bibliotecario;
d) promuovere specifiche iniziative atte a stabilire un equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di iscrizione, sentito il parere delle strutture didattiche;
e) dare il parere sulle relazioni ufficiali sull'attività didattica e scientifica dell'Università, che il Rettore presenta al Ministero competente;
f) approvare i criteri per la valutazione dell'attività didattica e di ricerca, sentito il Nucleo di Valutazione di Ateneo;
g) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione e scambio.

3. Il Senato Accademico è costituito con decreto rettorale ed è composto da:
a) il Rettore;
b) il Prorettore vicario con voto sostitutivo;
c) un rappresentante per ogni facoltà, individuato nella persona del Preside;
d) una rappresentanza per ogni grande area scientifica-disciplinare dell'Università;
e) una rappresentanza del personale delle aree funzionali (amministrativa, bibliotecaria e tecnico-ausiliaria), con voto deliberativo ristretto ai punti b), c) - limitatamente ai centri di servizio - e g) del comma 1, ed ai punti a), b), c), e g) del comma 2;
f) una rappresentanza degli studenti, con voto deliberativo ristretto alle questioni concernenti la programmazione, l'approvazione dei piani di sviluppo, il coordinamento e la verifica, limitatamente alla attività didattica.
La presenza di membri del Senato Accademico privi di voto deliberativo non concorre alla formazione del numero legale.

4. Il Direttore Amministrativo partecipa alle sedute del Senato Accademico con voto consultivo, e ne esercita le funzioni di segretario.

5. L'istituzione delle facoltà è disciplinata dall'Art.16, comma 2.
Il numero delle grandi aree scientifico-disciplinari dell'Università è fissato in quattro, ciascuna delle quali è costituita da una pluralità di settori scientifico-disciplinari, in modo tale che ogni settore risulti attribuito ad una sola grande area, come da elenco riportato nella tabella A allegata al presente statuto. Ciascuna grande area è inoltre articolata in una pluralità di strutture didattiche e scientifiche (facoltà e dipartimenti), in modo che ogni struttura risulti attribuita ad una sola grande area, come da elenco riportato nella medesima tabella A.

L'afferenza a ciascuna grande area dei singoli docenti è determinata sulla base del settore scientifico-disciplinare di inquadramento e dà diritto all'elettorato attivo e passivo per la rappresentanza della grande area in seno al Senato Accademico. Il docente appartenente ad una facoltà attribuita ad una grande area diversa da quella di afferenza, può esercitare, alle condizioni stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, i suoi diritti di elettorato attivo e passivo per la grande area cui è attribuita la facoltà.
Le modalità di modifica della tabella A sono oggetto del Regolamento Generale di Ateneo.

6. La rappresentanza di ogni grande area scientifico-disciplinare nel Senato Accademico è formata da:
a) due Direttori di dipartimento;
b) cinque docenti non appartenenti tutti alla stessa qualifica al momento delle elezioni e comprendenti per le grandi aree cui sono attribuite più facoltà almeno un docente per ciascuna facoltà.
Nel caso in cui il numero dei docenti afferenti ad una grande area scientifico-disciplinare superi i tre ottavi del numero totale dei docenti dell'Università, la rappresentanza dell'area stessa è modificata, rispetto a quanto previsto dal primo capoverso, come segue:
a) tre Direttori di dipartimento;
b) sette docenti non appartenenti tutti alla stessa qualifica al momento delle elezioni e comprendenti per le grandi aree cui sono attribuite più facoltà almeno due docenti per ciascuna facoltà.
La rappresentanza di ciascuna area viene eletta da un collegio unico costituito da tutti i docenti afferenti all'area stessa. L'elettorato passivo spetta ai docenti afferenti all'area.
Per l'elezione di ciascuna rappresentanza dell'area, l'elettore esprime:
- una preferenza per l'elettorato passivo di cui al punto a),
- due preferenze per l'elettorato passivo di cui al punto b).

7. La rappresentanza del personale delle aree funzionali (amministrativa, bibliotecaria e tecnico-ausiliaria) è formata da quattro appartenenti al personale stesso. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale suddetto.

8. La rappresentanza degli studenti è formata da sei studenti.

9. Il Senato Accademico è rinnovato ogni quattro anni, ad esclusione della rappresentanza degli studenti che è rinnovata ogni tre anni.

10. Per lo svolgimento dei propri compiti il Senato Accademico può costituire commissioni permanenti e commissioni temporanee.

Art.12. Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le competenze relative alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'Università, nonché alla gestione del personale tecnico amministrativo e bibliotecario, fatte salve le competenze spettanti alla Direzione Amministrativa, ai centri di gestione autonoma individuati in base al presente statuto e ai regolamenti di Ateneo. In particolare, sono sottoposti alle deliberazioni del Consiglio:
a) l'approvazione del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il Senato Accademico;
b) la predisposizione del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale, tenuto conto delle indicazioni del Senato Accademico di cui all'Art. 11, comma 2, punto b);
c) l'approvazione del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale, del conto consuntivo e del rendiconto finanziario;
d) l'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di spesa, ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità nonché dei criteri proposti

dal Senato Accademico per la ripartizione delle risorse di cui all'Art. 11, comma 2, punto c);
e) l'approvazione del piano edilizio di Ateneo, in conformità ai criteri formulati dai piani di sviluppo, e l'approvazione dei relativi interventi attuativi;
f) gli atti di esercizio delle altre attribuzioni spettanti al Consiglio in base al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto:
a) dal Rettore;
b) dal Prorettore vicario, con voto consultivo e deliberativo solo in assenza del Rettore;
c) da dodici rappresentanti dei docenti così ripartiti: quattro professori di prima fascia, quattro professori di seconda fascia e quattro ricercatori, eletti da un collegio unico composto da tutti i docenti dell'Università;
d) da quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
e) da quattro a sei rappresentanti degli studenti, a seconda della percentuale dei votanti;
f) dal Direttore Amministrativo, con voto consultivo che esercita le funzioni di segretario.

3. Il Consiglio di Amministrazione è rinnovato ogni quattro anni, ad esclusione della rappresentanza degli studenti che è rinnovata ogni tre anni.
Per l'elezione della rappresentanza dei docenti ogni elettore esprime una sola preferenza.

4. Su proposta del Rettore e sentito il Senato Accademico possono partecipare, a titolo consultivo, al Consiglio di Amministrazione e per tutta la durata del suo mandato personalità rappresentanti di enti e organismi pubblici e privati di particolare interesse per l'Ateneo.

5. Il Consiglio è convocato dal Rettore almeno ogni due mesi, nonché tutte le volte nelle quali il Rettore lo ritenga opportuno. Il Consiglio deve essere comunque convocato quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

Art.13. Direttore Amministrativo e Dirigenza

1. Il Direttore Amministrativo è nominato dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione.
L'incarico di Direttore è attribuito a un dirigente dell'Università ovvero, previo specifico avviso pubblico, ad un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione statale che abbia titolo.
L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato.
Il Direttore è a capo degli uffici e dei servizi centrali dell'Università ed esercita la gestione amministrativa dell'Università, fatte salve le competenze attribuite ai centri di spesa e alle strutture autonome, in attuazione dei programmi e degli indirizzi deliberati dagli organi centrali di governo dell'Università.
A tale scopo il Direttore dispone dei mezzi e del personale dell'amministrazione centrale dell'Università e risponde dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.

2. Al Direttore Amministrativo può essere assegnato un emolumento aggiuntivo nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

3. I Dirigenti collaborano con il Direttore Amministrativo con compiti di integrazione funzionale per le strutture operanti su ambiti connessi.

Il conferimento dell'incarico ai Dirigenti, nell'ambito delle strutture dell'amministrazione centrale, è disposto con Decreto Rettorale su proposta del Direttore Amministrativo tra i Dirigenti in servizio nell'Ateneo, sentito il Consiglio di Amministrazione.
Ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
L'incarico è a tempo determinato e può essere revocato.
I Dirigenti, nell'ambito delle strutture a cui sono preposti, sono responsabili dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.

4. La nomina di Direttore Amministrativo e l'incarico di Dirigente possono essere revocati con atto motivato del Rettore previa contestazione all'interessato e sentito il Consiglio di Amministrazione.

Art.14. Collegio dei Direttori di Dipartimento

1. I Direttori dei dipartimenti si riuniscono in Collegio allo scopo di:
a) coordinare i rapporti dei dipartimenti tra loro e con gli organi dell'amministrazione centrale;
b) armonizzare i programmi di sviluppo dei dipartimenti e ottimizzare l'utilizzo delle risorse.

2. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento formula proposte ed esprime pareri anche su richiesta degli organi centrali di governo in merito a:
a) i criteri di attribuzione e di ripartizione ai dipartimenti delle risorse finanziarie, logistiche e di personale tecnico- amministrativo e bibliotecario;
b) la attivazione e disattivazione delle strutture dipartimentali e dei Centri di ricerca.

3. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è disciplinato da proprio regolamento che ne stabilisce le modalità di funzionamento.

4. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è presieduto da un Coordinatore coadiuvato da una Giunta la cui composizione tiene conto di una adeguata rappresentanza delle grandi aree scientifico-disciplinari di cui all'Art. 11, comma 5.
Le modalità di elezione del Coordinatore e della Giunta sono disciplinate dal regolamento di cui al comma precedente.

Art.15. Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti è organo autonomo degli studenti dell'Università; ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli organi centrali di governo e negli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università.

2. Il Consiglio degli Studenti promuove e gestisce i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.

3. Il Consiglio degli Studenti è formato dagli studenti eletti in Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di facoltà, da due rappresentanti degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca e da un rappresentante per ciascuna delle rappresentanze degli

organi periferici di ricerca e di didattica più dieci studenti eletti dal corpo studentesco nel suo complesso.
La rappresentanza dei dottorandi resta in carica due anni.
Il Consiglio degli Studenti elegge nel proprio seno un Presidente.

4. Il Consiglio degli Studenti si dà un proprio regolamento in linea con gli altri regolamenti di Ateneo.

Art.15 bis. Nucleo di Valutazione di Ateneo

1. E' istituito, ai sensi dell'art. 5, co. 22 della Legge 537/93 come modificato dalla Legge 370/99, il Nucleo di Valutazione di Ateneo. Esso ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa in relazione agli obiettivi fissati nei piani di sviluppo dell'Ateneo. Il Nucleo di Valutazione, per le finalità didattiche e scientifiche, determina i parametri di riferimento del controllo sulla base delle indicazioni e dei criteri di valutazione approvati dal S.A. Per le proprie verifiche il Nucleo di Valutazione si avvale del supporto tecnico messo a disposizione dal Direttore Amministrativo.

2. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo riferisce ogni anno, entro il 30 aprile, i risultati della sua attività, per la parte di competenza, al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio d'Amministrazione, nonché ai Comitati Provinciali della Pubblica Amministrazione, di cui all'art.17 della Legge n. 203/91, con una relazione analitica in cui dovranno essere indicati, distintamente per la didattica, la ricerca e l'amministrazione, i criteri e i risultati della valutazione, nonché eventuali osservazioni e proposte. Ai sensi dell'art.5, co. 23 della Legge n. 537/93, tale relazione viene altresì trasmessa al Ministro competente, al Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, al CUN e alla Conferenza Permanente dei Rettori, per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse.

3. Il Nucleo di Valutazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri compreso il Presidente, di cui almeno tre nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

4. I componenti del Nucleo sono nominati dal Rettore, raccogliendo pareri e indicazioni formulati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in ordine al numero dei componenti e alle competenze necessarie per l'assolvimento dei compiti dell'organo. Non possono fare parte del Nucleo di Valutazione i membri di organismi centrali di governo, nonché i Direttori dei Centri di Spesa e i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio.

5. Il Nucleo di valutazione può articolarsi in sezioni - anche sulla base di indicazioni che gli Organi di Governo possono assumere - determinandone la composizione.

6. Il Nucleo di Valutazione è presieduto da un esperto esterno scelto dal Rettore. I membri del Nucleo restano in carica per un quadriennio e possono essere confermati solo per un ulteriore quadriennio. In caso di interruzione anticipata del mandato, si procede alla nomina del componente da sostituire, il quale dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

7. Il Rettore, di concerto con il Presidente del Nucleo e - se nominati - i Coordinatori di sezione, stabilisce all'inizio dell'anno accademico il calendario delle riunioni plenarie e delle eventuali

riunioni di sezione. Per la validità delle sedute si applicano le norme generali sul funzionamento degli organi collegiali previste dalla legge e dall'art.36 dello Statuto.

8. Per lo svolgimento dei propri compiti il Nucleo di Valutazione ha accesso a tutta la documentazione esistente presso gli uffici dell'Amministrazione centrale e delle strutture decentrate e può richiedere informazioni supplementari a tutti gli uffici e centri di spesa che sono tenuti a comunicarle con modalità e tempi da indicare nella richiesta. Il Nucleo di Valutazione può richiedere al Rettore la visione di tutti i documenti disponibili.

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO DELL'UNIVERSITA'

Art.16. Strutture dell'Università

1. L'Università si articola in strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

2. Le facoltà sono le strutture di appartenenza e di coordinamento didattico dei professori e dei ricercatori. In esse operano uno o più corsi di studio.
L'elenco delle facoltà istituite è riportato nella tabella B allegata al presente statuto, specificando a quale delle grandi aree scientifico-disciplinari di cui all'Art. 11, comma 5 appartiene. Ogni variazione di tale elenco implica una modifica dello statuto.

3. L'attività didattica dell'Università si esplica anche attraverso l'istituzione di Dottorati di Ricerca e di altre forme di iniziativa didattica consentite dalle norme vigenti.

4. Le singole strutture didattiche, nell'ambito dei propri regolamenti, determinano le modalità di formazione e composizione di Commissioni didattiche paritetiche o di analoghe strutture di rappresentanza studentesca paritetiche ai sensi dell'art.6, comma 5, Legge 370 del 19 ottobre 1999.

5. Le attività scientifiche, di ricerca, di alta formazione alla ricerca mediante corsi di dottorato di ricerca, nonché di supporto all'attività didattica sono organizzate e gestite dai dipartimenti istituiti presso l'Università, fatte salve le competenze delle strutture dotate di autonomia previste dallo statuto.
L'elenco dei dipartimenti istituiti è riportato nella tabella C allegata al presente statuto, specificando a quale delle grandi aree scientifico-disciplinari di cui all'Art. 11, comma 5 appartiene. Le variazioni di tale elenco non implicano una modifica dello statuto.

6. Per attività di ricerca di rilevante impegno finanziario relative a progetti almeno quinquennali e che coinvolgano le attività di più dipartimenti, il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca.

7. Per organizzare e gestire attività di servizio afferenti alla didattica, alla ricerca e all'amministrazione dell'Università, il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, può deliberare la costituzione di centri di servizio di Ateneo.

Art.17. Facoltà

1. Ogni facoltà comprende una pluralità di settori scientifico-disciplinari che ritiene utili alla realizzazione ottimale dei propri corsi di studio.

2. Sono organi della facoltà:
a) il Preside;
b) il Consiglio di facoltà;

3. Le facoltà, nell'ambito della loro autonomia regolamentare, possono prevedere l'istituzione della Commissione di programmazione di cui all'Art. 21. Inoltre si dotano di organismi di coordinamento e di verifica dei risultati formativi dei diversi corsi di studio di competenza della facoltà; nella composizione di tali organismi deve essere prevista una rappresentanza degli studenti.

Art.18. Preside

1. Il Preside rappresenta la facoltà anche nel Senato Accademico.
Spetta in particolare al Preside:
a) convocare e presiedere il Consiglio di facoltà;
b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di facoltà;
c) vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche che fanno capo alla facoltà;
d) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

2. Il Preside viene eletto fra i professori di ruolo a tempo pieno appartenenti alla facoltà, ed è nominato con decreto del Rettore.
Il Preside è eletto dal Consiglio di facoltà a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Ove non si raggiunga il quorum richiesto, a partire dalla quarta votazione l'elezione avviene a maggioranza semplice e, qualora ci siano più candidati, si procede mediante ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Se i due candidati nel ballottaggio ottengono lo stesso numero di voti, viene eletto il candidato con maggiore anzianità; a parità di anzianità di ruolo è eletto il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
Le modalità dello svolgimento delle elezioni del Preside sono disciplinate nel regolamento di facoltà, nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 34, ferma restando l'autonomia di fissare un quorum più elevato per la validità delle votazioni.
Il Preside può designare il suo vicario tra i professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di cessazione, assenza o impedimento temporaneo o delega.
Ove il Preside non provveda la funzione vicaria è assunta dal decano.
Il Preside dura in carica quattro anni.

3. Al Preside può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Art.19. Consiglio di facoltà

1. Il Consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo da 2 a 5 membri secondo criteri da definire nel Regolamento Generale d'Ateneo, da una rappresentanza degli studenti pari a: nove studenti per le facoltà con più di cinquemila iscritti, sette studenti per le facoltà con iscritti tra i duemila e i cinquemila, cinque studenti per le facoltà fino a duemila iscritti.

2. Spetta al Consiglio di facoltà:
a) eleggere il Preside;
b) approvare il regolamento di facoltà;
c) proporre al Senato Accademico l'attivazione dei corsi di studio;
d) deliberare sulle richieste dei docenti di afferire ad un Organo Collegiale di corso di studio, verificando all'inizio di ogni anno accademico e sulla base di quanto stabilito dal regolamento di facoltà la composizione degli Organi Collegiali di corso di studio istituiti presso la facoltà stessa;
e) coordinare e indirizzare le attività didattiche, in base alle proposte degli Organi Collegiali di corso di studio e acquisite le disponibilità per il supporto alla didattica dei dipartimenti, nell'ambito delle rispettive competenze;
f) formulare ed approvare per sottoporle al Senato Accademico le richieste per il riassetto e lo sviluppo della facoltà in corsi di studio, altre strutture didattiche e personale docente, nonché le richieste di risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario nell'ambito delle proprie competenze.
Tali richieste vengono definite in un piano di programmazione e sviluppo sulla base delle proposte degli Organi Collegiali di corso di studio e operando un coordinamento con i paralleli programmi dei dipartimenti interessati;
g) deliberare la destinazione e le modalità di copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, anche in base alle proposte degli Organi Collegiali di corso di studio e dei dipartimenti interessati;
h) deliberare, sentiti i pareri sull'attività scientifica formulati dai dipartimenti interessati, le chiamate dei professori, motivando le scelte tra gli eventuali pareri differenti;
i) deliberare, sentiti per quanto di loro interesse gli Organi Collegiali di corso di studio, il conferimento di affidamenti e le supplenze seguendo le procedure fissate dal regolamento di facoltà;
l) autorizzare i professori di ruolo e i ricercatori a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca, sentito il dipartimento al quale afferiscono, nonché sentito il parere degli Organi Collegiali di corso di studio interessati.

3. Il Consiglio di facoltà è convocato nella totalità delle sue componenti.
Il diritto di voto è regolato nel modo seguente:
- per le delibere che riguardano i professori di prima fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia;
- per le delibere che riguardano i professori di seconda fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo;
- per le delibere che riguardano i ricercatori, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo, fuori ruolo e i ricercatori.
Le procedure per il funzionamento del Consiglio di facoltà sono fissate dal regolamento di facoltà.

Art.20. Organi Collegiali di corso di studio

1. I corsi di studio si svolgono nelle facoltà di rispettiva competenza. Le attività dei corsi di studio sono programmate, organizzate e coordinate da Organi Collegiali: Consigli di corso di studio ovvero Collegi Didattici. Al Collegio Didattico, se istituito, afferiscono una pluralità di corsi di studio.

2. I Consigli di corso di studio provvedono all'organizzazione, alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio di propria pertinenza. In particolare, spetta ai Consigli di corso di studio:
a) l'esame e l'approvazione dei piani di studio, ivi compresi quelli comunitari e internazionali;
b) l'organizzazione dei servizi interni di orientamento e tutorato;
c) formulare al Consiglio di facoltà:
- proposte concernenti i piani di sviluppo anche con riguardo ai posti di professore e ricercatore;
- proposte concernenti, per quanto di propria competenza, le risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario per il funzionamento del corso di studio;
- pareri sulla destinazione e modalità di copertura dei posti di professore e ricercatore;
- proposte per le eventuali coperture di insegnamenti con affidamenti e supplenze;
- pareri sulla concessione ai professori di ruolo ed ai ricercatori dell'autorizzazione a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca.
Possono essere altresì delegate dal Consiglio di facoltà ai Consigli di corso di studio competenze specifiche non riservate dalla legge ai Consigli di facoltà.
Nel caso in cui siano istituiti i Collegi Didattici, spettano a tali organi collegiali le competenze sopra elencate in relazione ai corsi di studio afferenti al Collegio Didattico.

3. Il Consiglio di corso di studio o il Collegio Didattico è costituito da tutti i docenti afferenti al corso o ai corsi di studio di pertinenza dell'Organo Collegiale, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e da una rappresentanza degli studenti. Queste rappresentanze sono elette secondo modalità stabilite nel rispetto delle norme vigenti e dei regolamenti delle strutture.
I docenti che svolgono la propria attività didattica nell'ambito di corsi di studio di pertinenza di Organi Collegiali diversi, sono tenuti a optare per l'afferenza ad uno di essi, fermo restando il loro diritto a partecipare anche alle riunioni degli altri senza diritto di voto.

4. Il Presidente del Consiglio di corso di studio ovvero del Collegio Didattico è eletto dai componenti l'Organo Collegiale fra i professori di ruolo a tempo pieno che ne fanno parte, con le stesse modalità di elezione del Preside di facoltà, ed è nominato con decreto del Rettore.
Al Presidente compete:
a) convocare e presiedere l'Organo Collegiale;
b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo Collegiale;
c) vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche;
d) esercitare le altre funzioni che gli sono attribuite dallo statuto o dai regolamenti didattici.
Il Presidente dell'Organo Collegiale dura in carica quattro anni.

5. Al Presidente del Consiglio di corso di studio ovvero del Collegio Didattico può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Art.21. Commissione di programmazione di facoltà

1. La Commissione di programmazione di facoltà, ove istituita, ha il compito di istruire e dare indicazioni al Consiglio di Facoltà circa:
a) i piani di sviluppo della facoltà, secondo quanto stabilito dall'Art.19 comma 2, punto f);
b) le richieste al Senato Accademico dei posti di professore e ricercatore e le loro destinazioni.

2. La Commissione è elettiva. La composizione e le modalità dell'elezione sono indicate nel regolamento di facoltà.

Art.22. Dipartimenti

1. I dipartimenti promuovono e coordinano l'attività scientifica, di ricerca, di supporto all'attività didattica dell'Università e di formazione alla ricerca, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca e di utilizzare le apparecchiature scientifiche dell'Università.
Ogni dipartimento comprende uno o più settori di ricerca omogenei per fine o per metodo e organizza e coordina le relative strutture. Inoltre essi propongono al Senato Accademico, per l'approvazione, l'elenco dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti di loro competenza.
Ogni professore e ogni ricercatore dell'Università deve afferire ad un dipartimento. Ai singoli professori e ricercatori è garantita la libertà di optare per un dipartimento. Le modalità per l'esercizio di tale opzione sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Il dipartimento ha autonomia amministrativa, contrattuale, finanziaria e contabile secondo quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
In particolare il dipartimento:
a) predispone annualmente le richieste di finanziamenti e dell'assegnazione, per quanto di propria competenza, di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale;
b) formula proposte al Senato Accademico per l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca ed è responsabile delle relative attività formative;
c) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature necessarie per le attività dei dottorati di ricerca e per consentire la preparazione alle prove finali previste dai vari corsi di studio cui fornisce supporto;
d) predispone annualmente programmi e progetti di sviluppo della ricerca e di supporto alla didattica;
e) formula proposte alle facoltà in merito ai piani di sviluppo, in relazione al precedente art. 19, comma 2, lettere f) e g), anche in riferimento alla destinazione e modalità di copertura dei posti di professore di ruolo e ricercatore;
f) dà pareri in ordine alle chiamate dei professori da effettuare da parte dei Consigli di facoltà, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari di pertinenza del dipartimento;
g) svolge anche attività di ricerca e di consulenza tramite contratti e convenzioni stipulati con enti esterni, pubblici e privati.

Art.23. Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:
a) il Direttore;
b) il Consiglio;
c) la Giunta.

2. Il Direttore rappresenta il dipartimento e presiede il Consiglio e la Giunta.
Il Direttore cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di dipartimento, tiene i rapporti con gli organi accademici e vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.
Il Direttore è eletto dal Consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno ed è nominato con decreto del Rettore.
Le modalità dello svolgimento delle elezioni del Direttore sono disciplinate nel regolamento del dipartimento, nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 34.
Il Direttore dura in carica quattro anni.
Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il Direttore è coadiuvato dal Segretario Amministrativo del dipartimento.
Il Direttore può designare il suo vicario tra i professori di ruolo e fuori ruolo del dipartimento che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di cessazione, assenza o impedimento temporaneo o delega.
Ove il Direttore non provveda la funzione vicaria è assunta dal decano.

3. Al Direttore può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di dipartimento programma e gestisce le attività del dipartimento.
Il Consiglio è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori afferenti al dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di dottorato e dal Segretario Amministrativo, con voto consultivo.
Le modalità di funzionamento del consiglio e le norme elettorali sono stabilite dal regolamento del dipartimento. Il Consiglio può delegare alla Giunta il potere di deliberare su argomenti specifici.

5. La Giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il Direttore. La composizione della Giunta, la sua durata e le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento del dipartimento. In ogni caso devono essere rappresentati nella giunta in modo paritetico tutte le categorie dei docenti, ed il personale tecnico-amministrativo e deve essere inoltre garantita la partecipazione del Segretario Amministrativo.

Art.24. Corsi di dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca sono tenuti presso i dipartimenti, nel rispetto dei relativi settori disciplinari di competenza.
L'Università provvede a disciplinare il funzionamento dei corsi di dottorato con apposito regolamento. Per i dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Università, il collegio dei docenti è tenuto a redigere e a trasmettere al Consiglio di dipartimento una relazione annuale sull'attività didattica svolta e sui programmi dell'attività didattica prevista per l'anno successivo.
Il Consiglio di dipartimento è tenuto ad inviare tale documentazione al Senato Accademico per l'approvazione.

Art.25. Biblioteche

1. E' costituito il Sistema Bibliotecario d'Ateneo (SBA) inteso come l'insieme coordinato delle strutture bibliotecarie dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica e responsabili della conservazione, incremento e fruizione del patrimonio bibliografico e documentale, anche mediante tecnologie innovative.

2. Le strutture del SBA sono organizzate sulla base della distinzione tra compiti di indirizzo scientifico e compiti di gestione amministrativa, bibliotecnica e biblioteconomica.

3. Le modalità organizzative, nonché le competenze e la composizione degli organi del SBA e delle singole biblioteche sono definite con apposito regolamento di Ateneo.

Art.26. Centri di ricerca interdipartimentali e interuniversitari

1. I centri di ricerca interdipartimentali hanno lo scopo di realizzare progetti scientifici di durata pluriennale di particolare rilevanza che coinvolgano le competenze e le attrezzature di più dipartimenti.
I centri di ricerca interdipartimentali sono istituiti dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei dipartimenti interessati.
I dipartimenti proponenti devono indicare nella proposta la quota delle risorse necessarie a loro carico, ed allegare lo schema di regolamento che disciplina gli organi di gestione, la sede e la durata del centro.
Non possono comunque essere attribuite ai centri risorse proprie, escluse quelle finanziarie a termine.

2. L'Università può partecipare all'istituzione di centri di ricerca interuniversitari stipulando apposite convenzioni con altre Università.

Art.27. Centri di servizio interdipartimentali

1. I centri di servizio interdipartimentali hanno per scopo la gestione e l'utilizzazione di strutture e di apparati scientifici e tecnici comuni a più strutture di ricerca e di insegnamento.
L'istituzione dei centri di servizi è deliberata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, su proposta delle facoltà e/o dei dipartimenti.
I soggetti proponenti devono indicare nella proposta la quota delle risorse necessarie a loro carico, ed allegare lo schema di regolamento che disciplina gli organi di gestione, la sede e la durata del centro.

TITOLO IV

AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art.28. Regolamento Generale di Ateneo

1. Il Regolamento Generale di Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione generale dell'Università; le modalità di funzionamento del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione; le procedure per la istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie.

2. Esso contiene inoltre le norme quadro per la predisposizione del regolamento del Consiglio degli Studenti e dei regolamenti delle strutture.

3. Il Regolamento è emanato dal Rettore, previa deliberazione del Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione, i Consigli delle facoltà e i Consigli dei dipartimenti.

Art.29. Regolamento Didattico di Ateneo

1. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti dei corsi di studio e di ogni altra forma di iniziativa didattica consentita dalle norme vigenti istituita nell'Ateneo.

2. Il Regolamento è emanato dal Rettore, previa deliberazione del Senato Accademico, su proposta delle strutture didattiche.

Art.30. Regolamento di Ateneo
per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

1. Il Regolamento disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università.
In esso sono anche specificate le strutture alle quali, oltre che ai dipartimenti, è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.

2. Esso determina i limiti e le modalità di esercizio dell'autonomia contrattuale dei dipartimenti.

3. Il Regolamento è emanato dal Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico e gli organi collegiali dei centri di spesa.

Art.31. Altri Regolamenti

1. Il Regolamento del Consiglio degli studenti contiene le norme relative al funzionamento del Consiglio degli studenti.
Il Regolamento è deliberato dal Consiglio degli studenti, nel rispetto delle norme quadro contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.

2. I Regolamenti degli organi collegiali e delle strutture dell'Ateneo contengono le disposizioni relative al funzionamento dei diversi organi e delle diverse strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università.
Essi sono deliberati dai Consigli delle strutture, nel rispetto delle norme quadro contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.

3. I Regolamenti didattici delle strutture didattiche determinano gli obiettivi formativi; i crediti, i curricula e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza e disciplinano, in accordo con le disposizioni contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, l'articolazione delle attività formative e degli insegnamenti; le loro eventuali propedeuticità e modularità; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza.
I Regolamenti sono ratificati dai Consigli di facoltà, su proposta degli Organi Collegiali dei corsi di studio competenti, secondo quanto stabilito dai regolamenti di Facoltà.

4. I Regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 prima dell'emanazione sono trasmessi al Senato Accademico che, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza, esercita il controllo di legittimità e di merito. Tale controllo viene svolto nella forma di eventuale richiesta motivata di riesame.
In assenza di rilievi entro sessanta giorni dalla trasmissione, i Regolamenti sono emanati dal Rettore.
Il Senato Accademico può per una sola volta rinviare i Regolamenti agli organi proponenti, indicando le norme ritenute illegittime e quelle ritenute non conformi ai regolamenti di Ateneo. Gli organi suddetti possono non adeguarsi ai soli rilievi di non conformità con deliberazione approvata dalla maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Qualora questa maggioranza non venga raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

Art.32. Deliberazione, entrata in vigore e modifica dei Regolamenti

1. Tutti i regolamenti sono deliberati dagli organi collegiali designati, a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Tutti i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la loro emanazione, a meno che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso.

3. La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure previste per la loro adozione.

TITOLO V

NORME COMUNI E FINALI

Art.33. Inizio dell'anno accademico

1. L'anno accademico ha ufficialmente inizio il 1° ottobre, fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare ragioni di organizzazione didattica.

Art.34. Designazione elettive

1. Tutti i mandati elettivi decorrono, di norma, dall'inizio dell'anno accademico.

2. Le rappresentanze delle categorie interessate nei diversi organi previsti dallo statuto sono elette con voto limitato. Fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, ogni elettore può votare per non più di un terzo, con arrotondamento all'intero superiore, dei membri da designare.

3. Le votazioni per le designazioni elettive sono valide se vi abbiano partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto, ad eccezione di quelle relative alla rappresentanza degli studenti per le quali il limite di partecipazione per la loro validità è fissato al venti per cento degli aventi diritto.
Per le elezioni studentesche non concorrono alla determinazione del quorum gli studenti iscritti fuori corso; l'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti e in regola con il pagamento delle tasse.
Se il quorum richiesto non viene raggiunto, per una o più categorie, la votazione può essere ripetuta una sola volta.
La mancata designazione di rappresentanti di una o più categorie non pregiudica la validità della composizione degli organi.

4. Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di Rettore, di Preside di facoltà, di Presidente di Organo Collegiale di corso di studio e di Direttore di dipartimento sono indette le elezioni da parte del decano dei professori di ruolo o, in caso di sua assenza o impedimento o qualora non vi provvedesse nei termini prescritti, dal professore che lo segue in ordine di anzianità di ruolo rispettivamente, dell'Università e delle altre strutture sopra menzionate.

5. Nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri elettivi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sono indette le elezioni da parte del Rettore.

6. Gli eletti alla carica di Rettore, Preside di facoltà, Direttore di dipartimento, Presidente di Organo Collegiale di corso di studio, Direttore di centro, nonché i docenti eletti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione devono essere in regime di impegno a tempo pieno.
Gli eletti a tali cariche devono mantenere il regime di impegno a tempo pieno, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.

7. La funzione di Rettore, Preside di facoltà, Presidente di Organo Collegiale di corso di studio, Direttore di dipartimento, membro elettivo del Senato Accademico, membro elettivo del Consiglio di Amministrazione non può essere svolta per più di due mandati consecutivi.
La funzione di rappresentante degli studenti negli organi centrali, periferici e di gestione dell'Ateneo non può essere svolta per più di due mandati consecutivi.
Una ulteriore elezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.

8. In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli organi collegiali vengono indette nuove elezioni limitatamente alla sostituzione dei membri suddetti, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.
In caso di interruzione anticipata del mandato dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nel Consiglio degli studenti e dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e degli studenti nei Consigli di facoltà, negli Organi Collegiali di corso di studio e nei Consigli di dipartimento, subentra il primo dei non eletti per il restante periodo del mandato interrotto. Nel caso di Elezioni che prevedano candidature per lista, il subentrante sarà il primo dei non eletti all'interno della stessa lista nella quale era stato eletto il rappresentante che ha interrotto il mandato.

9. In caso di interruzione del mandato di Rettore, di Preside di facoltà, di Presidente di Organo Collegiale di corso di studio e di Direttore di dipartimento entro trenta giorni dalla cessazione dovranno essere indette le elezioni dal decano, ai sensi del precedente comma 4 del presente articolo. La durata del mandato del nuovo eletto è ridotta, rispetto a quella prevista dallo statuto, della frazione di anno necessaria per far coincidere il termine del mandato con la fine dell'anno accademico.

10. Per il computo dei mandati ai fini della non rieleggibilità, il mandato interrotto è considerato solo se la durata dello stesso ha superato la metà di quella nominale.

Art.35. Incompatibilità

1. Le cariche di Rettore, di Prorettore vicario e di Prorettore sono incompatibili con quelle di Preside di facoltà e di Presidente o Direttore di altre strutture didattiche o di ricerca dell'Università dotate di autonomia amministrativa, finanziaria, contabile.

2. Il Preside, il Presidente di Organo Collegiale di corso di studio e il Direttore di una struttura didattica o di ricerca non può ricoprire la carica di Presidente o Direttore di altre strutture didattiche o di ricerca dell'Università.

3. La carica di Prorettore, di membro eletto del Senato Accademico, di Preside, Presidente o Direttore di strutture didattiche o di ricerca dell'Università dotate di autonomia amministrativa, finanziaria, contabile, è incompatibile con quella di membro eletto del Consiglio di Amministrazione.

4. La funzione di Prorettore vicario è incompatibile con quelle di membro eletto del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

5. La carica di rappresentante degli studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione dell'Adisu e al Comitato Universitario per lo Sport sono incompatibili.

6. Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'Università, viene eletto o nominato a ricoprirne un'altra incompatibile con la prima, decade da quella precedentemente ricoperta contestualmente all'accettazione della nuova carica.

7. Altre forme di incompatibilità possono essere previste nel Regolamento Generale di Ateneo.

Art.36. Validità delle adunanze e delle deliberazioni

1. Le adunanze degli organi sono valide se:
a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante affissione all'albo e comunicazione scritta personale, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno spedita almeno 5 giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza;
b) siano presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi titolo.

2. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente comma 1 punto b), salvo che per le sedute del Consiglio di Amministrazione, non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. 382/80 soltanto se intervengono all'adunanza.

3. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata.
Nell'ordine del giorni devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un decimo e comunque non meno di quattro dei membri del collegio.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta o qualificata dei componenti dell'organo, si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza ex art. 17 D.P.R. 382/80, soltanto se intervengono all'adunanza.

5. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado.

Art.37. Verbalizzazione

1. I verbali delle adunanze degli organi devono essere approvati, di norma, nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta.

2. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria della presidenza o della direzione dell'organo.

3. I verbali delle adunanze, dopo la loro approvazione, sono pubblici. Le norme per la loro consultazione sono contenute nel Regolamento Generale di Ateneo. Al personale universitario ed agli studenti è comunque garantita la consultazione dei verbali nei locali ove sono custoditi.

Art.38. Modifiche di statuto

1. Le modifiche di statuto sono deliberate dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione. Le modifiche di statuto che riguardano funzioni, composizione e modalità di elezione degli organi centrali di governo sono deliberate dal Senato Accademico con la maggioranza degli aventi diritto, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

2. Proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate anche dal Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio degli Studenti e dai Consigli di facoltà e di dipartimento. Il

Senato Accademico, entro il termine di sessanta giorni, deve adottare una motivata delibera sulla ammissibilità delle proposte presentate.

3. Le modifiche di statuto sono emanate dal Rettore secondo le procedure previste dalla legge 9 maggio 1989 n. 168, art. 6, commi 9 e 10.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.39. Entrata in vigore dello statuto

1. Le modifiche dello statuto deliberate entrano in vigore immediatamente.
Resta ferma l'osservanza dell'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e rimane impregiudicato l'esito del procedimento ivi previsto.

2. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non siano subordinate alla adozione di apposite disposizioni regolamentari.

Art.40. Scadenze temporali ed elezioni

1. Per consentire una successione ordinata dei mandati dei vari organi valgono le norme seguenti:
a) il Rettore, i Presidi di facoltà, i Presidenti o Direttori delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio ed i membri elettivi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che sono in carica all'entrata in vigore del presente statuto, terminano il loro mandato alla scadenza prevista al momento della loro elezione. I mandati successivi hanno la durata stabilita dal presente statuto;
b) i regolamenti per lo svolgimento delle elezioni del Rettore e dei membri elettivi nel Senato Accademico nonché dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e degli studenti nei Consigli di facoltà e nei Consigli delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio sono deliberati dal Senato Accademico, dopo la delibera i regolamenti elettorali sono resi esecutivi dal Rettore con proprio decreto; in via transitoria i regolamenti elettorali dovranno prevedere, nelle prime due tornate elettorali, una graduale applicazione di quanto previsto dall'Art. 34 comma 3 per quanto attiene al quorum per la validità delle elezioni della componente studentesca;
c) i mandati in atto all'entrata in vigore del presente statuto e quelli espletati in precedenza, anche in modo consecutivo, sono computati come un unico mandato ai fini della non rieleggibilità.

Art.41. Regolamenti

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto il Senato Accademico provvede alla modifica e all'approvazione del Regolamento Generale di Ateneo.

2. Entro un anno dal decreto di emanazione del Regolamento Generale di Ateneo tutti gli altri Regolamenti previsti dallo statuto devono essere adeguati alle norme del presente statuto e del Regolamento Generale di Ateneo

3. Fino all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad avere efficacia i Regolamenti attualmente vigenti.

Tabella A

GRANDI AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

Le grandi aree scientifico-disciplinari dell'Università di cui all'Art. 11 commi 3 e 5 sono così definite:

- Area I: Discipline umanistiche;
- Area II: Discipline tecnico-progettuali;
- Area III: Discipline matematiche, fisiche e naturali;
- Area IV: Discipline giuridiche, politiche, economiche e sociologiche.

I settori scientifico-disciplinari e le strutture didattiche e scientifiche (facoltà e dipartimenti) sono attribuiti alle diverse aree secondo il seguente elenco:

AREA I - Discipline umanistiche

SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI

L-ANT/01	Preistoria e protostoria
L-ANT/02	Storia greca
L-ANT/03	Storia romana
L-ANT/04	Numismatica
L-ANT/05	Papirologia
L-ANT/06	Etruscologia e antichità italiche
L-ANT/07	Archeologia classica
L-ANT/08	Archeologia cristiana e medievale
L-ANT/09	Topografia antica
L-ANT/10	Metodologie della ricerca archeologica
L-ART/01	Storia dell'arte medievale
L-ART/02	Storia dell'arte moderna
L-ART/03	Storia dell'arte contemporanea
L-ART/04	Museologia e critica artistica e del restauro
L-ART/05	Discipline dello spettacolo
L-ART/06	Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07	Musicologia e storia della musica
L-ART/08	Etnomusicologia
L-FIL-LET/01	Civiltà egee
L-FIL-LET/02	Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/03	Filologia italica, illirica, celtica
L-FIL-LET/04	Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/05	Filologia classica
L-FIL-LET/06	Letteratura cristiana antica
L-FIL-LET/07	Civiltà bizantina
L-FIL-LET/08	Letteratura latina medievale e umanistica
L-FIL-LET/09	Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/10	Letteratura italiana
L-FIL-LET/11	Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12	Linguistica italiana
L-FIL-LET/13	Filologia della letteratura italiana

L-FIL-LET/14	Critica letteraria e letterature comparate
L-FIL-LET/15	Filologia germanica
L-LIN/01	Glottologia e linguistica
L-LIN/02	Didattica delle lingue moderne
L-LIN/03	Letteratura francese
L-LIN/04	Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/05	Letteratura spagnola
L-LIN/06	Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/07	Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/08	Letteratura portoghese e brasiliana
L-LIN/09	Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana
L-LIN/10	Letteratura inglese
L-LIN/11	Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/12	Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/13	Letteratura tedesca
L-LIN/14	Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/15	Lingue e letterature nordiche
L-LIN/16	Lingua e letteratura nederlandese
L-LIN/17	Lingua e letteratura romena
L-LIN/18	Lingua e letteratura albanese
L-LIN/19	Filologia ugro-finnica
L-LIN/20	Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21	Slavistica
L-OR/01	Storia del vicino oriente antico
L-OR/02	Egittologia e civiltà copta
L-OR/03	Assiriologia
L-OR/04	Anatolistica
L-OR/05	Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico
L-OR/06	Archeologia fenicio-punica
L-OR/07	Semitistica - lingue e letterature dell'Etiopia
L-OR/08	Ebraico
L-OR/09	Lingue e letterature dell'africa
L-OR/10	Storia dei paesi islamici
L-OR/11	Archeologia e storia dell'arte musulmana
L-OR/12	Lingua e letteratura araba
L-OR/13	Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia
L-OR/14	Filologia, religioni e storia dell'iran
L-OR/15	Lingua e letteratura persiana
L-OR/16	Archeologia e storia dell'arte dell'india e dell'asia centrale
L-OR/17	Filosofie, religioni e storia dell'india e dell'asia centrale
L-OR/18	Indologia e tibetologia
L-OR/19	Lingue e letterature moderne del subcontinente indiano
L-OR/20	Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'asia orientale
L-OR/21	Lingue e letterature della cina e dell'asia sud-orientale
L-OR/22	Lingue e letterature del giappone e della corea
L-OR/23	Storia dell'asia orientale e sud-orientale
M-STO/01	Storia medievale
M-STO/02	Storia moderna
M-STO/03	Storia dell'europa orientale
M-STO/04	Storia contemporanea
M-STO/05	Storia della scienza e delle tecniche
M-STO/06	Storia delle religioni
M-STO/07	Storia del cristianesimo e delle chiese
M-STO/08	Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
M-STO/09	Paleografia
M-DEA/01	Discipline demoetnoantropologiche
M-GGR/01	Geografia

M-FIL/01	Filosofia teoretica
M-FIL/02	Logica e filosofia della scienza
M-FIL/03	Filosofia morale
M-FIL/04	Estetica
M-FIL/05	Filosofia e teoria dei linguaggi
M-FIL/06	Storia della filosofia
M-FIL/07	Storia della filosofia antica
M-FIL/08	Storia della filosofia medievale
M-PED/01	Pedagogia generale e sociale
M-PED/02	Storia della pedagogia
M-PED/03	Didattica e pedagogia speciale
M-PED/04	Pedagogia sperimentale
M-PSI/01	Psicologia generale
M-PSI/02	Psicobiologia e psicologia fisiologica
M-PSI/03	Psicometria
M-PSI/04	Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione
M-PSI/05	Psicologia sociale
M-PSI/06	Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
M-PSI/07	Psicologia dinamica
M-PSI/08	Psicologia clinica
SPS/01	Filosofia politica
SPS/05	Storia e istituzioni delle americhe
SPS/08	Sociologia dei processi culturali

STRUTTURE DIDATTICHE (Facoltà)

Facoltà di Lettere e Filosofia
Facoltà di Scienze della Formazione

STRUTTURE SCIENTIFICHE (Dipartimenti)

Dipartimento di Comunicazione Letteraria e dello Spettacolo
Dipartimento di Filosofia
Dipartimento di Italianistica
Dipartimento di Letterature Comparate
Dipartimento di Linguistica
Dipartimento di Scienze dell'Educazione
Dipartimento di Studi Americani
Dipartimento di Studi sul Mondo Antico
Dipartimento di Studi Storico – Artistici, Archeologici e sulla Conservazione
Dipartimento di Studi Storici Geografici ed Antropologici

AREA II - Discipline tecnico-progettuali

SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI

ICAR/01	Idraulica
ICAR/08	Scienza delle costruzioni
ICAR/09	Tecnica delle costruzioni
ICAR/10	Architettura tecnica
ICAR/11	Produzione edilizia
ICAR/12	Tecnologia dell'architettura
ICAR/13	Disegno industriale
ICAR/14	Composizione architettonica e urbana
ICAR/15	Architettura del paesaggio
ICAR/16	Architettura degli interni e allestimento

ICAR/17	Disegno
ICAR/18	Storia dell'architettura
ICAR/19	Restauro
ICAR/20	Tecnica e pianificazione urbanistica
ICAR/21	Urbanistica
ICAR/22	Estimo
ICAR/02	Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia
ICAR/03	Ingegneria sanitaria-ambientale
ICAR/04	Strade, ferrovie ed aeroporti
ICAR/05	Trasporti
ICAR/06	Topografia e cartografia
ICAR/07	Geotecnica
ING-IND/01	Architettura navale
ING-IND/02	Costruzioni e impianti navali e marini
ING-IND/03	Meccanica del volo
ING-IND/04	Costruzioni e strutture aerospaziali
ING-IND/05	Impianti e sistemi aerospaziali
ING-IND/06	Fluidodinamica
ING-IND/07	Propulsione aerospaziale
ING-IND/08	Macchine a fluido
ING-IND/09	Sistemi per l'energia e l'ambiente
ING-IND/10	Fisica tecnica industriale
ING-IND/11	Fisica tecnica ambientale
ING-IND/12	Misure meccaniche e termiche
ING-IND/13	Meccanica applicata alle macchine
ING-IND/14	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
ING-IND/15	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
ING-IND/16	Tecnologie e sistemi di lavorazione
ING-IND/17	Impianti industriali meccanici
ING-IND/18	Fisica dei reattori nucleari
ING-IND/19	Impianti nucleari
ING-IND/20	Misure e strumentazione nucleari
ING-IND/21	Metallurgia
ING-IND/22	Scienza e tecnologia dei materiali
ING-IND/23	Chimica fisica applicata
ING-IND/24	Principi di ingegneria chimica
ING-IND/25	Impianti chimici
ING-IND/26	Teoria dello sviluppo dei processi chimici
ING-IND/27	Chimica industriale e tecnologica
ING-IND/28	Ingegneria e sicurezza degli scavi
ING-IND/29	Ingegneria delle materie prime
ING-IND/30	Idrocarburi e fluidi del sottosuolo
ING-IND/31	Elettrotecnica
ING-IND/32	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
ING-IND/33	Sistemi elettrici per l'energia
ING-IND/34	Bioingegneria industriale
ING-IND/35	Ingegneria economico-gestionale
ING-INF/01	Elettronica
ING-INF/02	Campi elettromagnetici
ING-INF/03	Telecomunicazioni
ING-INF/04	Automatica
ING-INF/05	Sistemi di elaborazione delle informazioni
ING-INF/06	Bioingegneria elettronica e informatica
ING-INF/07	Misure elettriche e elettroniche
INF/01	Informatica

STRUTTURE DIDATTICHE (Facoltà)

Facoltà di Architettura
Facoltà di Ingegneria

STRUTTURE SCIENTIFICHE (Dipartimenti)

Dipartimento di Elettronica Applicata
Dipartimento di Informatica ed Automazione
Dipartimento di Ingegneria Elettronica
Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed Industriale
Dipartimento di Progettazione e Studio dell'Architettura
Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile
Dipartimento di Strutture
Dipartimento di Studi urbani

AREA III - Discipline matematiche, fisiche e naturali

SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI

MAT/01	Logica matematica
MAT/02	Algebra
MAT/03	Geometria
MAT/04	Matematiche complementari
MAT/05	Analisi matematica
MAT/06	Probabilità e statistica matematica
MAT/07	Fisica matematica
MAT/08	Analisi numerica
MAT/09	Ricerca operativa
FIS/01	Fisica sperimentale
FIS/02	Fisica teorica, modelli e metodi matematici
FIS/03	Fisica della materia
FIS/04	Fisica nucleare e subnucleare
FIS/05	Astronomia e astrofisica
FIS/06	Fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre
FIS/07	Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
FIS/08	Didattica e storia della fisica
CHIM/01	Chimica analitica
CHIM/02	Chimica fisica
CHIM/03	Chimica generale e inorganica
CHIM/04	Chimica industriale
CHIM/05	Scienza e tecnologia dei materiali polimerici
CHIM/06	Chimica organica
CHIM/07	Fondamenti chimici delle tecnologie
CHIM/08	Chimica farmaceutica
CHIM/09	Farmaceutico tecnologico applicativo
CHIM/10	Chimica degli alimenti
CHIM/11	Chimica e biotecnologia delle fermentazioni
CHIM/12	Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
GEO/01	Paleontologia e paleoecologia
GEO/02	Geologia stratigrafica e sedimentologica
GEO/03	Geologia strutturale
GEO/04	Geografia fisica e geomorfologia
GEO/05	Geologia applicata
GEO/06	Mineralogia
GEO/07	Petrologia e petrografia

GEO/08	Geochimica e vulcanologia
GEO/09	Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico- petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali
GEO/10	Geofisica della terra solida
GEO/11	Geofisica applicata
GEO/12	Oceanografia e fisica dell'atmosfera
BIO/01	Botanica generale
BIO/02	Botanica sistematica
BIO/03	Botanica ambientale e applicata
BIO/04	Fisiologia vegetale
BIO/05	Zoologia
BIO/06	Anatomia comparata e citologia
BIO/07	Ecologia
BIO/08	Antropologia
BIO/09	Fisiologia
BIO/10	Biochimica
BIO/11	Biologia molecolare
BIO/12	Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
BIO/13	Biologia applicata
BIO/14	Farmacologia
BIO/15	Biologia farmaceutica
BIO/16	Anatomia umana
BIO/17	Istologia
BIO/18	Genetica
BIO/19	Microbiologia generale
MED/04	Patologia generale
MED/07	Microbiologia e microbiologia clinica
MED/42	Igiene generale e applicata
AGR/07	Genetica agraria
AGR/11	Entomologia generale e applicata
AGR/12	Patologia vegetale
AGR/16	Microbiologia agraria
AGR/17	Zootecnica generale e miglioramento genetico
AGR/19	Zootecnica speciale
AGR/20	Zoocolture

STRUTTURE DIDATTICHE (Facoltà)

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

STRUTTURE SCIENTIFICHE (Dipartimenti)

Dipartimento di Biologia
Dipartimento di Fisica *"Edoardo Amaldi"*
Dipartimento di Matematica
Dipartimento di Scienze Geologiche

AREA IV Discipline giuridiche, politiche, economiche e sociologiche

SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI

IUS/01	Diritto privato
IUS/02	Diritto privato comparato
IUS/03	Diritto agrario
IUS/04	Diritto commerciale
IUS/05	Diritto dell'economia
IUS/06	Diritto della navigazione
IUS/07	Diritto del lavoro
IUS/08	Diritto costituzionale
IUS/09	Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10	Diritto amministrativo
IUS/11	Diritto canonico e diritto ecclesiastico
IUS/12	Diritto tributario
IUS/13	Diritto internazionale
IUS/14	Diritto dell'unione europea
IUS/15	Diritto processuale civile
IUS/16	Diritto processuale penale
IUS/17	Diritto penale
IUS/18	Diritto romano e diritti dell'antichità
IUS/19	Storia del diritto medievale e moderno
IUS/20	Filosofia del diritto
IUS/21	Diritto pubblico comparato
SECS-P/01	Economia politica
SECS P/02	Politica economica
SECS-P/03	Scienza delle finanze
SECS-P/04	Storia del pensiero economico
SECS-P/05	Econometria
SECS-P/06	Economia applicata
SECS-P/07	Economia aziendale
SECS-P/08	Economia e gestione delle imprese
SECS-P/09	Finanza aziendale
SECS-P/10	Organizzazione aziendale
SECS-P/11	Economia degli intermediari finanziari
SECS-P/12	Storia economica
SECS-P/13	Scienze merceologiche
SECS-S/01	Statistica
SECS-S/02	Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica
SECS-S/03	Statistica economica
SECS-S/04	Demografia
SECS-S/05	Statistica sociale
SECS-S/06	Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
MGGR/02	Geografia economico politica
SPS/02	Storia delle dottrine politiche
SPS/03	Storia delle istituzioni politiche
SPS/04	Scienza politica
SPS/06	Storia delle relazioni internazionali
SPS/07	Sociologia generale
SPS/09	Sociologia dei processi economici e del lavoro
SPS/10	Sociologia dell'ambiente e del territorio
SPS/11	Sociologia dei fenomeni politici
SPS/12	Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale
SPS/13	Storia e istituzioni dell'Africa
SPS/14	Storia e istituzioni dell'Asia

STRUTTURE DIDATTICHE (Facoltà)

Facoltà di Economia *"Federico Caffè"*
Facoltà di Giurisprudenza
Facoltà di Scienze Politiche

STRUTTURE SCIENTIFICHE (Dipartimenti)

Dipartimento di Economia
Dipartimento di Istituzioni Politiche e Scienze Sociali
Dipartimento di Ricerche Aziendali
Dipartimento di Studi Giuridici

Tabella B

ELENCO DELLE FACOLTA'

Le Facoltà istituite presso l'Università sono:

Area I: Discipline umanistiche

Facoltà di Lettere e Filosofia
Facoltà di Scienze della Formazione

Area II: Discipline tecnico-progettuali

Facoltà di Architettura
Facoltà di Ingegneria

Area III: Discipline matematiche, fisiche e naturali

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Area IV: Discipline giuridiche, politiche, economiche e sociologiche.

Facoltà di Economia *"Federico Caffè"*
Facoltà di Giurisprudenza
Facoltà di Scienze Politiche

Tabella C

ELENCO DEI DIPARTIMENTI

I dipartimenti istituiti presso l'Università sono:

Area I: Discipline umanistiche

Dipartimento di Comunicazione Letteraria e dello Spettacolo
Dipartimento di Filosofia
Dipartimento di Italianistica
Dipartimento di Letterature Comparate
Dipartimento di Linguistica
Dipartimento di Scienze dell'Educazione
Dipartimento di Studi Americani
Dipartimento di Studi sul Mondo Antico
Dipartimento di Studi Storico-Artistici, Archeologici e sulla Conservazione
Dipartimento di Studi Storici Geografici e Antropologici

Area II: Discipline tecnico-progettuali

Dipartimento di Elettronica Applicata
Dipartimento di Informatica e Automazione
Dipartimento di Ingegneria Elettronica
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale
Dipartimento di Progettazione e Studio dell'Architettura
Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile
Dipartimento di Strutture
Dipartimento di Studi Urbani

Area III: Discipline matematiche, fisiche e naturali

Dipartimento di Biologia
Dipartimento di Fisica "*Edoardo Amaldi*"
Dipartimento di Matematica
Dipartimento di Scienze Geologiche

Area IV: Discipline giuridiche, politiche, economiche e sociologiche.

Dipartimento di Economia
Dipartimento di Istituzioni Politiche e Scienze Sociali
Dipartimento di Ricerche Aziendali
Dipartimento di Studi Giuridici

04A05871

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cattlemaster Rip».

Decreto n. 59 del 18 maggio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica CATTLEMASTER RIP, vaccino combinato contro le infezioni da virus respiratorio sinciziale, da virus della rinotracheite infettiva bovina e della parainfluenza nelle confezioni: confezione contenente un flacone di vaccino liofilizzato da 5 dosi e un flacone di diluente da 10 ml - A.I.C. n. 100145010 e confezione contenente un flacone di vaccino liofilizzato da 25 dosi e un flacone di diluente da 50 ml - A.I.C. n. 100145034.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale in Borgo San Michele (Latina) - s.s. 156 km 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Modifiche apportate:

composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente: una dose immunizzante di vaccino liofilizzato contiene:

principio attivo:

virus vivo attenuato termospecifico della rinotracheite infettiva bovina (IBR), ceppo TS RLB 106: non meno di $10^{5,7}$ $CCID_{50}$;

virus vivo attenuato termospecifico della parainfluenza 3 (PI 3), ceppo TS RLB 103: non meno di $10^{5,0}$ $CCID_{50}$;

virus vivo attenuato respiratorio sinciziale bovino (BRSV), ceppo BRSV/375: non meno di $10^{4,1}$ $CCID_{50}$;

diluente:

cloruro di sodio 18 mg;

acqua per iniezioni q.b. a 2 ml;

altre modifiche: è autorizzata la variazione di tipo II concernente la modifica del materiale di confezionamento del diluente della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica suddetta, da plastica a vetro.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05783

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Capstar 57 mg».

Provvedimento n. 98 del 18 maggio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario CAPSTAR 57 mg, compresse per cani di grossa taglia.

Confezioni:

blister 6 compresse da 57 mg - A.I.C. n. 103540011;

10 blister 6 compresse da 57 mg - A.I.C. n. 103540023.

Titolare A.I.C..: Novartis Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233, km 20,5 - codice fiscale 02384400129.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica regime di dispensazione.

È autorizzata la modifica del regime di dispensazione:

da «vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile»,

a «non soggetta a prescrizione medico-veterinaria».

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05786

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Capstar 11,4 mg».

Provvedimento n. 99 del 18 maggio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario CAPSTAR 11,4 mg, compresse per gatti e cani di piccola taglia.

Confezioni:

blister 6 compresse da 11,4 mg - A.I.C. n. 103539019;

10 blister 6 compresse da 11,4 mg - A.I.C. n. 103539021.

Titolare A.I.C..: Novartis Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233, km 20,5 - codice fiscale 02384400129.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica regime di dispensazione.

È autorizzata la modifica del regime di dispensazione:

da «vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile».

a «non soggetta a prescrizione medico-veterinaria».

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05785

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dercunimix»

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0121/001/IA/002
Provvedimento n. 100 del 18 maggio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario DERCUNIMIX, vaccino associato contro la mixomatosi e la malattia emorragica virale (MEV) dei conigli.

Confezioni: 10 dosi liof. + flac. 2 ml sospen. - 20 dosi liof. + flac. 4 ml sospen. - 40 dosi liof. + flac. 8 ml sospen. - 10 flac. da 10 dosi liof. + 10 flac. 2 ml sospen. - 10 flac. da 20 dosi liof. + 10 flac. 4 ml sospen. - 10 flac. da 40 dosi liof. + 10 flac. da 8 ml sospens. - A.I.C. n. 103169.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA - aggiunta sito rilascio lotti.

È autorizzata, per il prodotto indicato in oggetto, l'aggiunta del seguente sito per il rilascio dei lotti del prodotto finito: Merial - laboratoire de Lyon Porte des Alpes.

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05784

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401133/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-41010000040609

€ 0,77